

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2026, n. 51.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. (26G00068)

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Simeri Crichi e nomina del commissario straordinario. (26A01946)

Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarnico e nomina del commissario straordinario. (26A01947)

Pag. 21

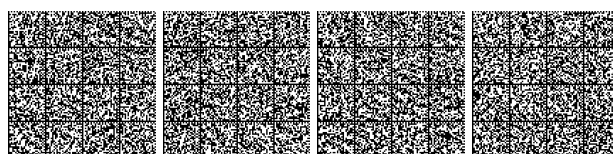
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 14 aprile 2026.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Centro neurolesi Bonino Pulejo» di Messina, nell'area tematica di afferenza di «riabilitazione». (26A01953)

Pag. 22



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 23 febbraio 2026.

Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l'immediato avvio delle attività di progettazione. (Ordinanza n. 5/2026). (26A01942) *Pag.* 23

ORDINANZA 9 marzo 2026.

Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 (Primo stralcio). (Ordinanza n. 6/2026). (26A01943) *Pag.* 31

ORDINANZA 27 marzo 2026.

Modifica termini per la ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. (Ordinanza n. 7/2026). (26A01944) *Pag.* 37

ORDINANZA 27 marzo 2026.

Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025. (Ordinanza n. 9/2026). (26A01945) *Pag.* 42

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Regione autonoma
della Sardegna**

DECRETO 13 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Maracalagonis e nomina del commissario straordinario. (26A01921) *Pag.* 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di adapalene/benzoile perossido, «Berates». (26A01889) *Pag.* 49

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di allopurinolo, «Allopurinolo EG Stada». (26A01907) *Pag.* 50

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril sodico e valsartan disodico, «Sacubitril e Valsartan Pensa». (26A01908) *Pag.* 51

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perampanel, «Ampenaia» (26A01909) *Pag.* 52

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam AmaroX». (26A01922) *Pag.* 53

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Bayer». (26A01923) *Pag.* 54

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tizanidina, «Tizanidina DOC» (26A01934) *Pag.* 55

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopi-xol» (26A01935) *Pag.* 55

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entero-germina» (26A01936) *Pag.* 56

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Tosse fluidificante» (26A01937) *Pag.* 56

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A01996) *Pag.* 57



**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione «Miele alta qualità» nell'ambito del Sistema di qualità nazionale zootecnica. (26A01952) *Pag.* 57

Ministero della difesa

Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 167 «Strada statale n. 24 del Monginevro - Chaberton per Fenils - Clot des Morts», nel territorio comunale di Cesana Torinese. (26A01924). *Pag.* 85

Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 16 «Entracque – Trinità», nel territorio comunale di Entracque. (26A01925). *Pag.* 85

Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 32 «Gaiola provinciale per Vignolo», nel territorio dei Comuni di Gaiola, Roccasparvera e Vignolo. (26A01926). *Pag.* 85

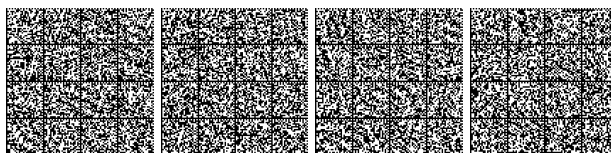
Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 26 «Pratolungo - Bivio Sant'Anna», nel territorio comunale di Vinadio. (26A01927). . . *Pag.* 85

Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare «Vinadio – Colle Neiraissa – Variosa», nel territorio comunale di Vinadio. (26A01928). *Pag.* 85

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Integrazioni dell'allegato A all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026 (26A01948). *Pag.* 85





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2026, n. 51.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Visto il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 25;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 febbraio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Capo I

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Art. 2.

Definizioni e abbreviazioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 e, inoltre, si intende per:

a) «regolamento (UE) 2023/2411»: il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753;

b) «IGP»: le indicazioni geografiche protette dei prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411;

c) «codice della proprietà industriale»: il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;

d) «DGPI-UIBM»: la Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy;

e) «divisione competente»: l'ufficio di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy, competente per la gestione della fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche protette;

f) «regioni»: le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

g) «EUIPO»: l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;

h) «richiedente»: l'associazione dei produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 o il singolo produttore che soddisfa entrambe le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/2411, nonché i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, quali soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione delle indicazioni geografiche disciplinate dal presente decreto;

i) «disciplinare»: il disciplinare di produzione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411;

l) «documento unico»: il documento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411.



TITOLO II

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE

Capo I

Art. 3.

Individuazione dell'autorità competente per la fase nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del medesimo regolamento, nonché per le procedure a livello di Unione europea di cui agli articoli 21, lettera a), e 22 del medesimo regolamento.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione.

TITOLO III

FASE NAZIONALE DELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Capo I

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE, L'ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE

Art. 4.

Modalità di deposito

1. Le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti menzionati nel presente decreto sono presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM. La DGPI-UIBM fornisce le specifiche tecniche per il deposito telematico.

2. La DGPI-UIBM all'atto del deposito rilascia una apposita ricevuta, attribuendo alla domanda di registrazione un numero di riferimento e una data.

Art. 5.

Domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata dal richiedente, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), di cui deve essere indicato il domicilio per ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ai sensi del presente decreto. In materia di domicilio elettivo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 147, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice della proprietà industriale.

2. La domanda di registrazione, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2411, comprende:

a) il disciplinare di produzione, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411;

b) il documento unico, i cui contenuti sono disciplinati dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411, da redigere sulla base del modello standard di cui all'allegato II al medesimo regolamento;

c) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2023/2411.

Art. 6.

Esame delle domande

1. La divisione competente, dopo aver verificato la ricevibilità e la completezza della domanda di registrazione, trasmette la documentazione completa alla regione o alle regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere. Tale parere è rilasciato avendo riguardo ai requisiti oggettivi di cui all'articolo 6 e ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411.

2. Decorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate, la divisione competente procede, anche in assenza del predetto parere, alla valutazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica verificando, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2411:

a) la conformità ai requisiti oggettivi, previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2411, affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale possa considerarsi idoneo ad essere protetto come indicazione geografica;

b) la conformità ai requisiti soggettivi, previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411, che i richiedenti devono possedere;

c) la completezza delle informazioni previste:

1) all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento ai contenuti del disciplinare di produzione;

2) all'articolo 10 e all'allegato II al regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento al documento unico contenuto nella domanda;

3) all'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento alla documentazione di accompagnamento della domanda.

3. In caso di domanda incompleta o inesatta, la divisione competente dà al richiedente la possibilità di completarla o rettificarla nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della comunicazione.

4. L'esame istruttorio da parte della divisione competente deve essere completato nel termine di sessanta giorni dal deposito della domanda. Tale termine è sospeso per l'acquisizione delle eventuali integrazioni di cui al comma 3e per la trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate di cui al comma 1.

5. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, ovvero la richiesta di chiarimenti, nel termine indicato dal comma 4,



la divisione competente comunica con apposito atto al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo con il rifiuto della domanda. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale.

6. In caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, la divisione competente pubblica la domanda medesima, unitamente al disciplinare, nell'apposito Bollettino pubblicato sul sito istituzionale della DGPI-UIBM e ne dà notizia al richiedente e per conoscenza alla regione o alle regioni interessate.

Capo II

PROCEDURA NAZIONALE DI OPPOSIZIONE

Art. 7.

Deposito dell'opposizione

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 6, comma 6, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 possono presentare alla DGPI-UIBM opposizione alla registrazione della indicazione geografica.

2. L'opposizione può essere basata su uno o più motivi previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411, nonché sulle fattispecie riconducibili agli articoli 42, 43 e 44 del medesimo regolamento.

3. L'opposizione è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità:

a) in relazione alla indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda di registrazione contro cui è proposta l'opposizione;

b) i motivi su cui si fonda l'opposizione;

c) la documentazione necessaria a comprovare l'interesse legittimo a presentare opposizione;

d) l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), del codice della proprietà industriale, nonché l'elenco dei prodotti su cui è basata l'opposizione, se quest'ultima è proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti di opposizione in fase nazionale che la DGPI-UIBM ha la facoltà di avviare in caso di modifiche sostanziali al disciplinare o al documento unico durante i procedimenti a livello di Unione europea.

Art. 8.

Esame dell'opposizione e decisione

1. Entro un mese dalla ricezione dell'opposizione, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 3, la DGPI-UIBM, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 9,

notifica l'opposizione alla controparte. Con la medesima notifica, altresì, si dà avviso ad entrambe le parti della facoltà di raggiungere una composizione amichevole entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo di ulteriori tre mesi.

2. Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento della composizione amichevole di cui al comma 1, la parte che presenta l'opposizione deve depositare:

a) ogni altra documentazione integrativa a prova dei fatti addotti;

b) se l'opposizione è proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio o dell'indicazione geografica su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda o a registrazione di marchio dell'Unione europea.

3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, la controparte che abbia ricevuto la notifica della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 7, comma 3, può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine fissato dalla DGPI-UIBM e contestualmente presentare istanza di cui al comma 5.

4. Nel corso del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM può, in ogni momento, invitare le parti a presentare, nel termine da essa fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni e osservazioni delle altre parti.

5. Se l'opposizione è proposta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c) e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, su istanza della controparte l'opponente che fondi l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, fornisce le prove d'uso ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 178, comma 4, del codice della proprietà industriale.

6. Se l'opposizione è basata su una indicazione di origine registrata da almeno sette anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'opponente, su istanza della controparte, fornisce la documentazione comprovante l'utilizzo effettivo della denominazione nel corso del settennio antecedente la data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, ovvero la sussistenza di motivi legittimi per la mancata utilizzazione.



7. In caso di più opposizioni relative alla stessa domanda oggetto di registrazione, le opposizioni proposte successivamente alla prima sono riunite a quest'ultima.

8. Al termine del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione con provvedimento motivato; in caso contrario respinge l'opposizione.

Art. 9.

Sospensione della procedura di opposizione

1. Il procedimento di opposizione è sospeso d'ufficio:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad una composizione amichevole, ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

b) se l'opposizione è basata su una domanda di registrazione di una indicazione geografica, fino alla protezione dell'indicazione geografica;

c) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;

d) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.

2. Il procedimento di opposizione è sospeso su istanza di parte:

a) se è pendente un procedimento di cancellazione della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione dell'EUIPO diviene definitiva;

b) se è pendente un procedimento di nullità o decadenza di un marchio dinanzi alla DGPI-UIBM ovvero dinanzi all'EUIPO, fino al provvedimento definitivo;

c) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione, o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118 del codice della proprietà industriale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

3. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 2 può essere successivamente revocata.

4. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la DGPI-UIBM esamina con priorità la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

Art. 10.

Estinzione della procedura di opposizione

1. La procedura di opposizione si estingue se:

a) le parti hanno raggiunto la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1;

b) l'opposizione è ritirata;

c) la domanda di registrazione dell'indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione è ritirata o rigettata;

d) l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata;

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/2411;

f) è venuto meno l'interesse ad agire;

g) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo;

h) la domanda o la registrazione dell'indicazione geografica, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva.

Art. 11.

Ricorso

1. Il provvedimento con il quale la DGPI-UIBM dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione è comunicato alle parti, le quali hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del codice della proprietà industriale, con le modalità indicate agli articoli da 136 a 136-terdecies del medesimo codice.

Capo III

PROCEDURA NAZIONALE DI DECISIONE

Art. 12.

Adozione della decisione nel quadro della fase nazionale

1. In assenza di opposizioni, decorso il termine di due mesi di cui all'articolo 7, ovvero a seguito della valutazione dell'esito dell'eventuale opposizione presentata ai sensi degli articoli 7 e 8, la divisione competente, se constatata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 e delle informazioni necessarie di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, adotta la decisione favorevole alla registrazione dell'indicazione geografica, conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento o di eventuali modifiche della domanda concordate in esito alla procedura di opposizione di cui all'articolo 7, la domanda risulti non soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 8 o non contenga le informazioni necessarie di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda viene respinta.

3. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui ai commi 1 e 2 è trasmessa al richiedente. In caso di accoglimento, la decisione è trasmessa anche alla regione o alle regioni interessate ed è pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.

4. Contro la decisione di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del regolamento (UE) 2423/2411.



Art. 13.

*Ritiro della domanda di registrazione
della indicazione geografica*

1. In qualunque fase del procedimento a livello nazionale o a livello di Unione europea, il richiedente può presentare, alla divisione competente, istanza di ritiro della domanda di registrazione.

2. Se il ritiro della domanda avviene quando la procedura di registrazione è nella fase a livello di Unione europea, la divisione competente ne dà comunicazione all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.

Art. 14.

*Trasmissione della domanda di registrazione
all'EUIPO*

1. La divisione competente, in caso di adozione di una decisione favorevole in merito alla domanda di registrazione di cui all'articolo 12, comma 1, redige una dichiarazione in cui attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione di cui al regolamento (UE) 2023/2411 e la presenta all'EUIPO con la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 22 del medesimo regolamento.

2. Per la trasmissione della domanda la divisione competente si avvale del sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.

3. La divisione competente informa il richiedente e la regione o alle regioni interessate dell'avvenuta notifica della domanda all'EUIPO.

Art. 15.

Protezione nazionale temporanea

1. A decorrere dalla data di trasmissione della domanda ai sensi dell'articolo 14, il richiedente ha facoltà di richiedere alla divisione competente, con formale istanza motivata, la protezione nazionale temporanea dell'indicazione geografica con effetto dalla data di presentazione della domanda all'EUIPO, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/2411.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la divisione competente conclude l'esame e decide in merito all'accoglimento o al rifiuto dell'istanza.

3. In caso di rifiuto la decisione viene notificata con parere motivato al richiedente. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale.

4. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui al comma 2 è trasmessa al richiedente ed è pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.

5. A decorrere dalla data di accoglimento i prodotti oggetto della domanda di IGP sono etichettati esclusivamente con la dicitura «indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea». È vietato l'utilizzo del simbolo dell'Unione europea, della dicitura indicazione geografica protetta e della relativa abbreviazione IGP fino alla registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411.

6. La protezione nazionale temporanea ha efficacia solo a livello nazionale e decade a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411 oppure dalla data in cui la domanda di registrazione è ritirata.

Art. 16.

Registrazione dei nomi esistenti

1. I soggetti legittimati come richiedente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411, della protezione prevista per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso, che risultano conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2023/2411, presentando richiesta alla divisione competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano i termini e le modalità di cui agli articoli 5 e 6 per la procedura di esame e agli articoli 7 e 8 per la procedura di opposizione a livello nazionale, con l'obbligo per le parti di raggiungere la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1, entro tre mesi non prorogabili. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del regolamento (UE) 2023/2411 non si applica la procedura di opposizione a livello di Unione europea.

3. La divisione competente esamina la richiesta di cui al comma 1 e al termine della procedura nazionale di cui al comma 2, in caso di esito positivo, comunica entro il 2 dicembre 2026 i nomi alla Commissione europea e all'EUIPO, conformemente all'articolo 70, comma 2, del regolamento (UE) 2023/2411.

4. La decisione di cui al comma 3 è trasmessa al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. L'elenco dei nomi trasmessi è reso pubblico sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.

5. In caso di rifiuto la decisione viene comunicata con parere motivato al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale. In caso di contestazione della decisione in fase nazionale, la divisione competente ne informa l'EUIPO.



TITOLO IV

PROCEDURA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE
E DI CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE*Capo I*

Art. 17.

Modifica del disciplinare

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, possono richiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione di una indicazione geografica protetta.

2. Le modifiche ordinarie, come individuate dall'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411 sono presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta approvate, le trasmette all'EUIPO.

3. La richiesta di modifica è presentata con istanza e deve contenere un documento con la descrizione delle modifiche ordinarie, una sintesi dei motivi per cui sono necessarie, i motivi per cui si qualificano come ordinarie, e una revisione aggiornata definitiva dell'intero disciplinare che incorpori le modifiche richieste nonché del documento unico. Si applica la procedura di cui all'articolo 5.

4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi la delimitazione della zona di produzione, la domanda deve essere avallata da almeno il 51 per cento dei produttori.

5. La divisione competente chiede parere non vincolante alla regione o alle regioni interessate che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Qualora le modifiche siano rilevanti, la divisione competente valuta di aprire i termini dell'opposizione solo in relazione alla parte di disciplinare modificata. Per l'opposizione si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

7. Quando la modifica è richiesta da un produttore che utilizza un'indicazione geografica a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, la proposta di modifica del disciplinare è trasmessa dalla divisione competente al richiedente dell'IGP per commenti entro il termine di sessanta giorni.

8. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente presenta alla divisione competente istanza di modifica temporanea del disciplinare per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile. La divisione competente valuta la richiesta e la ragionevolezza del periodo richiesto.

9. La modifica del disciplinare segue le modalità di pubblicazione e conoscenza di cui all'articolo 6, comma 6.

10. Le modifiche dell'Unione europea, disciplinate all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, devono essere presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta verificata la regolarità documentale, le trasmette all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411.

11. La DGPI-UIBM, in caso di modifiche dell'Unione europea di carattere sostanziale, si riserva la facoltà di avviare una ulteriore procedura di opposizione in fase nazionale di cui all'articolo 7, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 18.

Cancellazione delle IGP registrate

1. Chiunque abbia un interesse legittimo può presentare alla divisione competente istanza di cancellazione di una indicazione geografica protetta qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2411.

2. La cancellazione può essere altresì richiesta dal richiedente in nome del quale è stata registrata.

3. La divisione competente, valutata la richiesta, attiva la procedura prevista per la fase nazionale, di cui al titolo III.

4. Se la procedura di cancellazione si conclude con provvedimento di accoglimento della richiesta, la divisione competente la trasmette all'EUIPO.

5. La divisione competente può avviare d'ufficio la procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411.

TITOLO V

CONTROLLI E MONITORAGGIO

Capo I

Art. 19.

Responsabilità dei produttori

1. La verifica della conformità al disciplinare di produzione si basa sull'autodichiarazione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2023/2411. Ciascun produttore ha la responsabilità di garantire la completezza, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni ivi contenute e la possibilità di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica.

Art. 20.

Controlli

1. Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli ufficiali per le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2411.



2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM svolge il ruolo di autorità amministrativa dei controlli intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi alle IGP ai sensi degli articoli 50, 51 e 71 del regolamento (UE) 2023/2411.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM può delegare talune funzioni afferenti ai controlli a uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2023/2411.

5. Per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, anche nella modalità del commercio elettronico, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2023/2411, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM si avvale della collaborazione della Guardia di finanza che può altresì essere delegata ad esercitare le funzioni ispettive per lo svolgimento dei controlli di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM di cui al comma 3.

TITOLO VI

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE E AMMINISTRATIVO

Capo I

Art. 21.

Sanzioni penali

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»;

b) al quarto comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»;

c) alla rubrica, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali».

Art. 22.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, facendo uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione protetta, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di protezione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

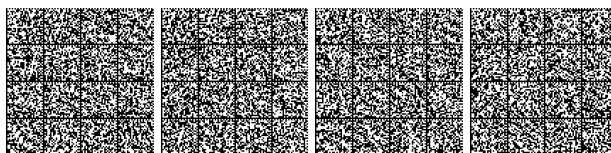
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, sfruttando, indebolendo, svigorendo o danneggiando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di prodotti che non sono oggetto di registrazione, la reputazione dell'indicazione geografica protetta, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, utilizzando espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un'espressione simile, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2023/2411, inducendo in errore il consumatore sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta in quanto vengono riportate sulla confezione o sull'imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce *online* relative al prodotto, indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto, o vengono utilizzati, per il confezionamento del prodotto, recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine, o viene messa in atto qualsiasi altra pratica ingannevole sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 24.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, l'uso di un'indicazione geografica protetta da parte di produttori per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene o incorpora, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, non conforme a pratiche commerciali leali e che sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.



7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411 con riferimento alla mancata collocazione dell'indicazione geografica nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione europea e del medesimo articolo 48, paragrafo 5, con riferimento all'utilizzo del simbolo dell'Unione europea prima della pubblicazione della decisione di registrazione dell'indicazione geografica, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. Qualora le medesime condotte riguardino esclusivamente errori od omissioni formali nell'apposizione del simbolo dell'Unione europea e dell'indicazione geografica, le stesse sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque disattenda le prescrizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411, collocando il simbolo dell'Unione europea, l'indicazione geografica o l'abbreviazione «IGP» in modo da indurre il consumatore a credere che costituiscano il nome del prodotto fabbricato o manufatto nel suo insieme, anziché il nome di una parte o componente del prodotto protetto dall'indicazione geografica, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore di IGP che risulti essere in procinto di immettere sul mercato un prodotto IGP non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore di IGP che, risulti aver immesso sul mercato un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 24.000.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

12. Per tutti gli illeciti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 è disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della indicazione protetta per le quantità accertate o del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

13. Il mancato rispetto dell'inibizione prevista al comma 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000.

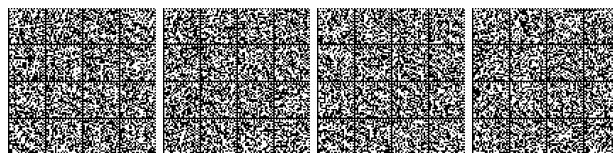
14. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, le fattispecie sanzionatorie elencate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni realizzate tramite l'uso del nome a dominio di un sito usato nell'attività economica, alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione europea senza essere immesse in libera pratica in tale territorio ed alle merci vendute mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2023/2411, le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2023/2411, utilizzate a uso pubblicitario o commerciale nei servizi intermediari, in particolare nelle piattaforme *online*, sono considerate contenuti illegali a norma dell'articolo 3, lettera *h*), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e i titolari dei servizi intermediari sono sanzionati ai sensi dell'articolo 1, comma 32-*bis* della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 23.

Autorità di accertamento e irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del soggetto sanzionato.



TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Art. 24.

Partecipazione all'associazione di produttori

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) 2023/2411, le associazioni dei produttori possono prevedere la partecipazione ai loro lavori di organismi pubblici ed altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori, in qualità di uditori, soci promotori o sostenitori.

Art. 25.

Disposizioni organizzative

1. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente decreto, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e dieci unità di personale non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari, con conseguente incremento della dotazione organica di una unità per i dirigenti di seconda fascia e di dieci unità per il personale appartenente alla area dei funzionari.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a individuare, nell'ambito della DGPI-UIBM, l'ufficio dirigenziale non generale aggiuntivo competente per la fase nazionale di registrazione delle IGP nonché ad attribuire eventualmente anche ad altri uffici esistenti le ulteriori funzioni amministrative previste dal presente decreto.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a reclutare nel triennio 2026-2028 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il personale di cui al comma 1, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

4. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 332.079 per l'anno 2026 e a euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2027, sono assicurati mediante corrispondente utilizzo delle risorse stanziare, per le finalità di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) della legge 13 giugno 2025, n. 91, dal comma 3 del medesimo articolo.

Art. 26.

Disposizioni finali

1. Nell'ambito delle disposizioni integrative e correttive ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alla luce del primo monitoraggio condotto dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuati, nel rispetto del principio di semplificazione e di quanto stabilito dal regolamento UE 2023/2411, meccanismi che consentono la più efficace verifica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai produttori, dei requisiti previsti dal disciplinare.

Art. 27.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

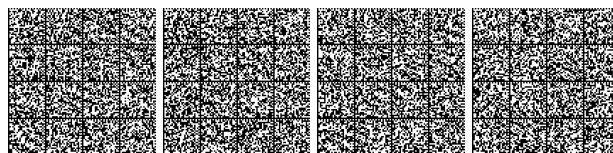
URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;



b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, è pubblicato nella GUUE 27 ottobre 2023, L.

— Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 25 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2023/2411;

b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2411;

c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;

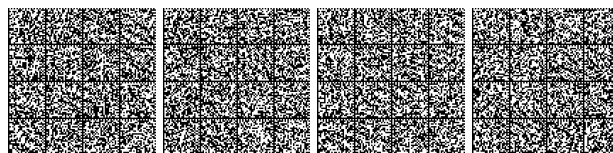
d) designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano in modo trasparente;

e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali-Triennio 2019-2021, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.»

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981.

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2005.



— Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 recante: «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 2002:

«Art. 15 (*Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;

d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi.»

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 147 del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:

«Art. 147 (*Deposito delle domande e delle istanze*). — 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito (, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito)).

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito))

3. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.

3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201.

3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-*quater*, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione nell'Albo.

3-*quater*. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3-*quinqies*. Nei casi previsti al comma 3-*quater*, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione nell'Albo.»

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:

«Art. 136 (*Presentazione dei ricorsi*). — 1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.



2. La notifica del ricorso è fatta secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

3. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei ricorsi e deve contenere:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l'indicazione del provvedimento impugnato con la data della sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell'oggetto della domanda;

c) l'esposizione sommaria dei fatti;

d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda;

e) l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;

f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal caso, della procura speciale.

6. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 5.

7. La parte resistente che, in sede amministrativa, sia rimasta parzialmente soccombente, può proporre, nel rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ricorso incidentale avverso il provvedimento decisivo entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dal deposito del ricorso principale.

8. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 334 del codice di procedura civile.»

«Art. 136-bis (*Deposito del ricorso*). — 1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e secondo le modalità ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio.

2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione è dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione di cui intende avvalersi.

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.

7. Se il ricorso non è stato notificato a una o più delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza.»

«Art. 136-ter (*Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti*). — 1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo.

3. La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il fascicolo del processo appena formato.

4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna della comunicazione per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria della Commissione.»

«Art. 136-quater (*Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali*). — 1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando è manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto.

2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed è notificato alle altre parti nelle forme di cui all'articolo 136, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria.

4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, deposita il ricorso notificato presso la segreteria della Commissione dei ricorsi.

5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le altre parti possono presentare memorie.

6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il reclamo in Camera di consiglio.

7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

8. In qualunque momento il Presidente della Commissione, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei membri della Commissione, dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

9. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza, disporre la separazione.

10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa l'udienza per la trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in cui la controversia richieda la trattazione di questioni di natura tecnica, può nominare uno o più tecnici aggregati, ai sensi dell'articolo 135, comma 4.»

«Art. 136-quinquies (*Fase preliminare all'udienza di trattazione*). — 1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno trenta giorni liberi prima della stessa.

2. Ugual avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.

3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione.

4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti può depositare memorie di replica.»

«Art. 136-sexies (*Trattazione della controversia*). — 1. La Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione è presieduta dal componente più anziano.

2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia.

3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati alle parti.

4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in Camera di consiglio.

5. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.

6. Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, la Commissione può chiedere alle parti stesse, anche d'ufficio, chiarimenti.

7. La Commissione ha facoltà di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresì facoltà di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, può inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti.»

«Art. 136-septies (*Deliberazioni del collegio giudicante*). — 1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.



3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, è incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.

4. La sentenza deve contenere:

- a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori, se vi sono;
- b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo;
- c) le richieste delle parti;
- d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che stanno a fondamento della decisione;
- e) il dispositivo.

5. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal Presidente e dall'estensore.

6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.

7. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito presso la segreteria della Commissione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

8. La sentenza è notificata alle parti costituite, all'indirizzo di posta certificata di cui all'articolo 136, comma 3, a cura della segreteria, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8 decorrono i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 136-terdecies.

10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto, senza propria colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del comma 8, si applicano i termini di impugnazione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

11. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, previa corresponsione delle spese.»

«Art. 136-octies (*Sospensione e interruzione del processo*). —

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

3. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;

b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori incaricati ai sensi dell'articolo 201.

4. L'interruzione si ha al momento dell'evento nei casi di cui al comma 3, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

5. Se, durante la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 136, comma 1, si verifica uno degli eventi previsti al comma 3, lettera a), il termine è prorogato di sei mesi dal giorno dell'evento.

6. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal Presidente della Commissione con decreto o dalla Commissione con ordinanza.

7. Avverso il decreto del Presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 136-quater.

8. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

9. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 11.

10. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo prosegue se entro novanta giorni da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al Presidente della Commissione, che provvede a norma dell'articolo 136-quater.

11. Se entro novanta giorni da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente della Commissione, quest'ultimo provvede a norma dell'articolo 136-quater.»

«Art. 136-novies (*Estinzione del processo*). — 1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dalla Commissione con ordinanza non impugnabile.

3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Commissione. La regolarità dei predetti atti è accertata dalla Commissione.

5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge sia autorizzata a fissarlo.

6. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti.

7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

8. L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste dal presente articolo, è dichiarata con decreto del Presidente o con sentenza della Commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'articolo 136-quater.»

«Art. 136-decies (*Procedimento di correzione*). — 1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione può procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.

2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.»

«Art. 136-undecies (*Provvedimenti cautelari*). — 1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio.

2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di consiglio utile.

3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e, dove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito.

4. L'ordinanza cautelare non è soggetta a reclamo. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.»

«Art. 136-duodecies (*Ottemperanza*). — 1. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui agli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo.

2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.»

«Art. 136-terdecies (*Impugnazioni*). — 1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile.

3. La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5



dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento, nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.».

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:

«Art. 12 (*Novità*). — 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.

L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.».

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:

«Art. 178 (*Esame dell'opposizione e decisioni*). — 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice.

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4.

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente, l'opponente che fondi l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio oggetto dell'opposizione, fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchio opposto, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

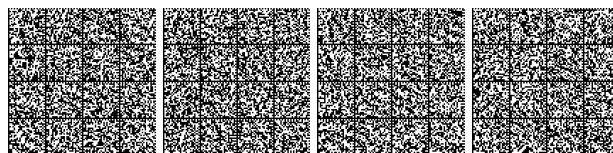
4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea è determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.

5.

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».



Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 118 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:

«Art. 118 (*Rivendica*). — 1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:

a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativa:

a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;

b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.

6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione.»

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 135 decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:

«Art. 135 (*Commissione dei ricorsi*). — 1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi.

2. La Commissione dei ricorsi, è composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato.

3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, durano in carica quattro anni. L'incarico è rinnovabile.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.

6. La Commissione dei ricorsi è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico è quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.

7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero dello sviluppo economico nella materia della proprietà industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero dello sviluppo economico. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.

8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

— Per il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si vedano le note all'articolo 6.

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si vedano le note all'articolo 6.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si vedano le note all'articolo 6.

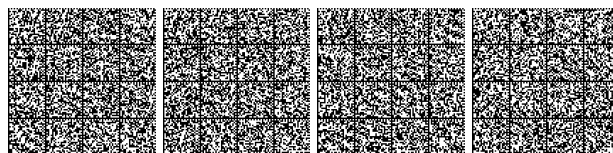
Note all'art. 16:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo degli articoli da 136 a 136-terdecies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si vedano le note all'articolo 6.

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.



Note all'art. 18:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 20:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 recante: «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 Settembre 2007.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante: «Codice di consumo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005.

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'articolo 517-*quater* del codice penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 517-*quater* (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali). — Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, *artigianali e industriali* è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, *artigianali e industriali*».

Note all'art. 22:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 32-*bis*, dell'articolo 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.177 del 31 luglio 1997:

«32-*bis* (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). — In caso di violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di

sottoporsi a un'ispezione, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l'Autorità può applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative previste dal presente comma è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 13 (*Atti di accertamento*). — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti».

«Art. 17 (*Obbligo del rapporto*). — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

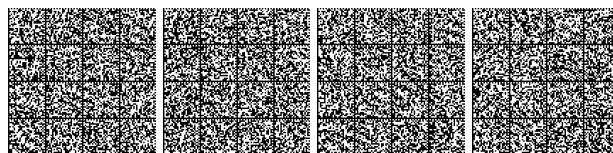
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.



Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».

Note all'art. 24:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999:

«Art. 4 (*Disposizioni sull'organizzazione*). — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e restituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

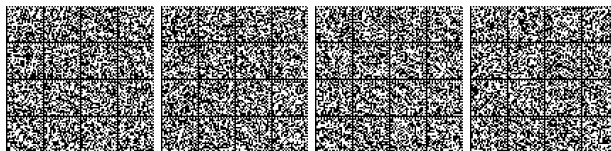
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».



— Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001:

«Art. 30 (*Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse* (Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della Legge n. 488 del 1999)). — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai

comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-bis. A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario na-



zionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitata al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, del comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). — Omissis.

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Omissis».

— Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2, della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 25 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2023/2411;

b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2411;

c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;

d) designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano in modo trasparente;

e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali-Triennio 2019-2021, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy».

Note all'art. 26:

— Per il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si vedano le note alle premesse.

26G00068



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Simeri Crichi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 22 e 23 ottobre 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Simeri Crichi (Catanzaro);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Simeri Crichi (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Roberta Molé è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Simeri Crichi (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 22 e 23 ottobre 2023 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito, per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, al protocollo dell'ente in data 6 marzo 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 marzo 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Simeri Crichi (Catanzaro) e alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Roberta Molé, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Catanzaro.

Roma, 26 marzo 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01946

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarnico e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sarnico (Bergamo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sarnico (Bergamo) è sciolto.

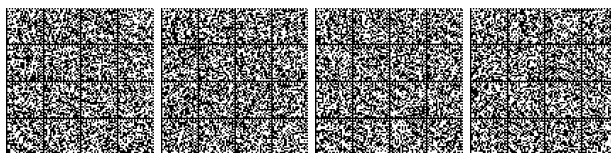
Il dottor Giacomo Pintus è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sarnico (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 marzo 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo, elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 10 marzo 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unico schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarnico (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giacomo Pintus, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Bergamo.

Roma, 26 marzo 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01947

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2026.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Centro neurolesi Bonino Pulejo» di Messina, nell'area tematica di afferenza di «riabilitazione».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» e in particolare, il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

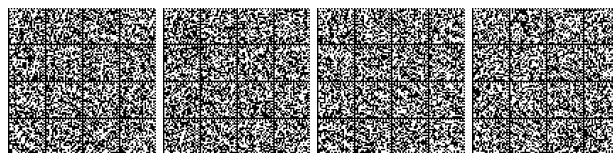
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 288 del 2003;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2021, adottato d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS «Centro neurolesi Bonino Pulejo» per la sede di Messina, via Palermo ss 113, contrada Casazza, ed è stato esteso ai laboratori di ricerca siti in viale Europa 1, Messina, nella disciplina di «Neuroscienze nell'ambito della prevenzione, del recupero e del trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite»;

Vista la nota del 17 ottobre 2023, con la quale l'IRCCS «Centro neurolesi Bonino Pulejo» di Messina ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;



Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023, adottato a parziale modifica ed integrazione del decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 23 novembre 2021, sentita la Regione Siciliana, per l'IRCCS di diritto pubblico «Centro neurolesi Bonino Pulejo» con sede a Messina, via Palermo ss 113, c.da Casazza, e laboratori di ricerca siti in viale Europa 1, è stata individuata l'area tematica di afferenza «riabilitazione»;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione, redatta a seguito della *site-visit* dell'11 aprile 2025 presso l'IRCCS di diritto pubblico «Centro neurolesi Bonino Pulejo» con sede a Messina, via Palermo ss 113, contrada Casazza, e laboratori di ricerca siti in viale Europa 1;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 23882 del 17 ottobre 2025, con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del carattere scientifico dell'istituto in questione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del menzionato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «riabilitazione», dell'IRCCS di diritto pubblico «Centro neurolesi Bonino Pulejo» per la sede di Messina, via Palermo ss 113, contrada Casazza, e per i laboratori di ricerca siti in viale Europa 1, Messina.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni.

Roma, 14 aprile 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A01953

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 23 febbraio 2026.

Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l'immediato avvio delle attività di progettazione. (Ordinanza n. 5/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

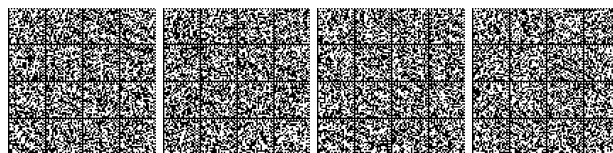
(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023;

(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023;

(iii) 31 maggio 2023, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ri-



spettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»

Visto, altresì, l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'art. 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto, altresì, il comma 615 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025, ai sensi del quale:

«Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche il 9 novembre 2022 e la Regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede



alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;

Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime Linee Guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;

Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

- n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;

- n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

- n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; e

- n. 4 del 27 gennaio 2026, recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»;

Visto, in particolare, l'art. 2 («Ricostruzione privata») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito:

«1. Ai processi di ricostruzione privata si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni:

a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata»;

b. n. 5 del 28 novembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili»;

c. n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

d. n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;

e. n. 51 del 28 marzo 2018 «Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici»;

f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni».

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza.

3. Per gli interventi di ricostruzione privata, i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volontà secondo lo schema allegato al decreto del Commissario straordinario n. 1 del 28 aprile 2025 (recante «Linee Guida contenenti primi indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regio-



ne Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023»), in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 della presente ordinanza, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. entro il 31 marzo 2026.

4. Entro il 31 marzo 2026, i soggetti interessati possono domandare all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e più grave, come definito dalla Tabella 1 degli Allegati 4 e 5 al testo unico della Ricostruzione Privata (Ordinanza n. 130 del 2022 e ss.mm. ii.), deve essere chiesta all'Ufficio speciale per la ricostruzione la determinazione preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo derivante dall'esito dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno asseverata dal professionista»;

Vista l'ordinanza n. 183 del 13 maggio 2024, recante «Esercizio dei poteri sostitutivi nell'ambito della ricostruzione privata»;

Ritenuto di estendere l'applicabilità della richiamata ordinanza n. 183 del 2024 anche ai processi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2022 e del 2023 e per l'effetto modificare in tal senso l'elenco riportato all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024;

Considerata la prossima scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024, per la presentazione delle manifestazioni di volontà a presentare richiesta di contributo;

Ritenuto di dover fissare un termine per la presentazione agli USR delle richieste di contributo così da avviare le procedure amministrative per procedere alla concessione dei contributi per le attività di ricostruzione privata;

Ritenuto congruo fissare il termine per la presentazione delle richieste di contributo al prossimo 31 dicembre 2026, prevedendo altresì che gli interessati depositino presso gli USR, entro il 30 giugno 2026, il contratto di incarico del professionista per la progettazione dei necessari interventi di ricostruzione privata;

Ritenuto di rinviare a successivo decreto del Commissario straordinario l'individuazione delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, ai sensi del richiamato art. 1, comma 615, della legge n. 199 del 2025;

Visto l'art. 3 («Ricostruzione pubblica») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito:

«1. Ai processi di ricostruzione pubblica si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni:

a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»;

c. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza.

3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza trova applicazione il nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di Alta Sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023.

4. In deroga all'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza:

a. è consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura o all'attività di progettazione fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma l'applicazione del principio di rotazione;

b. è consentito affidamento diretto dei contratti di lavori sino all'importo massimo di 400.000 euro, ferma l'applicazione del principio di rotazione.

5. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

a. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;



b. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici speciali per la ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici.

6. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, è sospeso l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici;

7. Entro il 31 marzo 2026, i soggetti interessati trasmettono all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 41 e all'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione già predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'art. 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici, strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli altri edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonché tutti gli altri immobili equiparati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

8. Con successive ordinanze e secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, il Commissario straordinario individuerà gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare nei limiti di spesa fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n. 207 del 2024.

9. Gli affidamenti dei contratti pubblici inerenti agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo approvati dal Commissario straordinario e previamente condivisi con l'Autorità nazionale anticorruzione.»;

Considerata la prossima scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024, per la presentazione dei documenti di indirizzo della progettazione (DIP) relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si domanda il finanziamento;

Ritenuto necessario individuare la procedura per l'esame dei DIP e la sottoposizione al Commissario straordinario le proposte di finanziamento degli interventi pubblici avanzate dalle singole amministrazioni di riferimento;

Ritenuto, pertanto, che siano gli USR a svolgere il primo esame dei DIP, sotto il profilo tecnico-amministrativo, e una volta che gli stessi siano stati verificati con esito positivo, a trasmettere gli stessi al Commissario straordinario con il relativo parere;

Ritenuto che il Commissario straordinario provvederà con successive ordinanze ad individuare, nei limiti delle risorse disponibili a normativa vigente, gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare, secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché sulla base del fine ultimo di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori;

Ritenuto, inoltre, allo scopo di consentire l'immediato avvio delle attività di progettazione e di garantire la massima trasparenza nelle procedure di affidamento dei relativi servizi all'interno del cratere dei due terremoti, di fissare una soglia percentuale massima del corrispettivo dei servizi per lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico-economica - PFTE (nonché per lo svolgimento delle connesse attività e funzioni tecniche) in rapporto al valore dei relativi interventi di ricostruzione pubblica individuati dal Commissario straordinario;

Considerato e ritenuto congruo fissare tale percentuale massima al 10% del valore del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP;

Ritenuto, ragionevole stabilire tre fasi temporali distinte di erogazione dei suddetti importi in favore dei soggetti attuatori e, segnatamente:

- 20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi di progettazione;

- 30% al momento del deposito del PFTE da parte del soggetto attuatore presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione;

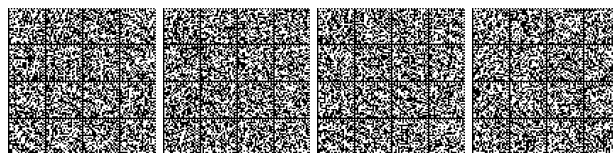
- 50% al momento della approvazione del PFTE.

Visto l'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti, in particolare:

- il comma 3 del richiamato articolo che stabilisce quanto segue: «3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo»; nonché

- il comma 3-bis, del medesimo art. 15 ai sensi del quale: «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'art. 15-bis. Con ordinanza commissariale



ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto, altresì, l'art. 15-bis, comma 3-bis, del richiamato decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4 del presente decreto»;

Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma

di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodecties del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata»

Vista il già richiamato art. 2 dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024, nonché - nell'ambito della ricostruzione post-sisma 2016 - l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata» e successive modifiche e integrazioni;

Considerato di dover evidenziare, con la presente ordinanza, il diverso regime applicabile alla ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici del 2022 e del 2023 a seconda del regime proprietario degli stessi, in linea con quanto previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 e allo scopo di fornire delle chiare linee guida operative per velocizzare le relative attività di ricostruzione, anche alla luce dell'esperienza maturata nell'ambito della gestione della ricostruzione post-sisma 2016;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, agli interventi su chiese e edifici di culto di proprietà pubblica, nonché a quelli (di importo superiore alla soglia di rilevanza europea per singolo lavoro stabilita dall'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023) da realizzarsi su chiese e edifici di culto di proprietà delle diocesi o di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano direttamente le disposizioni della ricostruzione pubblica di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni sulla ricostruzione pubblica si applicano anche alle ipotesi di interventi su chiese e edifici di culto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, rispetto ai quali non si siano proposte le diocesi per assumere la funzione di soggetto attuatore e che, pertanto, transitano nella competenza attuativa del Ministero della cultura o degli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del medesimo art. 15 (i.e le Regioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o l'Agenzia del demanio;

Ritenuto di applicare, al fine di garantire uniformità delle procedure e una trasposizione dell'esperienza maturata nell'ambito della ricostruzione post-sisma 2016, l'ordinanza n. 105 del 2020, ove compatibile, agli interventi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea per singolo lavoro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, da realizzarsi su chiese e edifici di culto di proprietà delle diocesi o di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che si siano proposti come soggetti attuatori;

Considerata la necessità di avviare quanto prima la progettazione degli interventi, anche al fine di consentire la ripresa o la continuità del culto;

Ritenuto, pertanto, di prevedere una preliminare verifica tecnico-amministrativa da parte degli Uffici speciali per la ricostruzioni dei DIP presentati, a cui faccia seguito l'espressione di un parere in ordine alla finanziabilità dei singoli interventi;



Ritenuto di prevedere che, con successive ordinanze, il Commissario straordinario individui gli interventi da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente, utilizzando i medesimi criteri utilizzati per l'individuazione degli interventi ricompresi nel Piano di ricostruzione, riparazione, ripristino delle chiese e degli edifici di culto di cui all'Allegato A dell'ordinanza n. 105 del 2020, nonché i criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per consentire la più rapida ripresa o la continuità del culto;

Ritenuto, sotto altro connesso profilo, che - al fine di accelerare l'avvio delle attività di progettazione degli interventi in questione - il Commissario straordinario riconosca per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attività e funzioni tecniche, una anticipazione sul futuro contributo pari a un massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o dei lavori ricavato dal DIP verificato dall'Ufficio speciale della ricostruzione competente per territorio;

Ritenuto ragionevole, nel bilanciamento dei diversi interessi, prevedere le seguenti due tranches di erogazione di tale anticipazione:

- 20% dell'anticipazione alla sottoscrizione del contratto con il professionista incaricato della progettazione;
- 80% dell'anticipazione al momento della approvazione del progetto secondo le procedure previste dall'ordinanza n. 105 del 2020;

Ritenuto, infine, sempre allo scopo di garantire uniformità delle procedure, nonché una efficace trasposizione dell'esperienza maturata nella ricostruzione post-sisma 2016, di confermare l'applicazione delle disposizioni sulla ricostruzione privata di cui all'art. 2, dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024, agli interventi da realizzarsi su chiese e edifici di culto di proprietà di altri soggetti privati diversi da quelli sopra menzionati;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il più rapidamente possibile i processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge n. 207 del 2024, anche a valle della legge n. 199 del 2025 il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa, per cui occorre perseguire la massima tempestività nella ricostruzione o riparazione degli immobili necessari alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2022 e 2023;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Umbria non nota prot. GRTS-0007426-A-20/02/2026, e Marche con nota prot. CGRTS-0007560-A-20/02/2026;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni in materia di ricostruzione privata

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente lettera:

«g. n. 183 del 13 maggio 2024, recante «Esercizio dei poteri sostitutivi nell'ambito della ricostruzione privata.»».

2. All'art. 2, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

«6. Entro il 31 dicembre 2026, i soggetti interessati presentano all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., la richiesta per la concessione del contributo finalizzato alla ricostruzione privata.

7. Entro il 30 giugno 2026, al fine di consentire una più efficiente ed efficace gestione dei procedimenti per la concessione dei contributi, ove non sia già stata presentata la relativa richiesta, i soggetti interessati depositano all'Ufficio speciale per la ricostruzione, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., copia del contratto con il quale è stato incaricato un professionista della progettazione degli interventi che formeranno oggetto di richiesta di contributo.

8. Le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi riguardanti gli interventi di ricostruzione privata saranno stabilite dal Commissario straordinario con successivo decreto.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica

1. L'art. 3, comma 8, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è sostituito dai seguenti commi:

«8. Gli Uffici speciali per la ricostruzione verificati, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i DIP di cui al precedente comma 7, li trasmettono al Commissario straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilità del relativo intervento. Il Commissario straordinario, secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori, individuerà con ordinanza gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.



8-bis. Per lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui al precedente comma 8, nonché per lo svolgimento delle connesse attività e funzioni tecniche, il Commissario straordinario riconosce una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP. Le somme di cui al presente comma sono trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione che le erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche:

- 20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi di progettazione;
- 30% al momento del deposito del PFTE da parte del soggetto attuatore presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione;
- 50% al momento della approvazione del PFTE.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione di chiese e edifici di culto non di proprietà pubblica

1. Dopo l'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, inserire il seguente articolo:

«Articolo 3-bis (*Ricostruzione di chiese e edifici di culto*). — 1. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applica la disposizioni della presente ordinanza e, ove compatibili, quelle contenute nell'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto». Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate all'ordinanza n. 105 del 2020, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione di cui al presente comma.

2. In relazione agli interventi di cui al precedente comma 1, al fine di accelerare le procedure previste dall'ordinanza n. 105 del 2020, gli Uffici speciali per la ricostruzione verificati sotto il profilo tecnico-amministrativo i DIP presentati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della presente ordinanza, li trasmettono al Commissario straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilità dei singoli interventi. Il Commissario straordinario, secondo i medesimi criteri utilizzati per l'individuazione degli interventi ricompresi nel Piano di ricostruzione, riparazione, ripristino delle chiese e degli edifici di culto di cui all'Allegato A dell'ordinanza n. 105 del 2020, nonché secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per consentire la più rapida ripresa o la continuità del culto, individuerà con ordinanza gli interventi da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.

3. Al fine di accelerare l'avvio delle attività di progettazione degli interventi di cui ai precedenti commi, il Commissario straordinario riconosce per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attività e funzioni tecniche, una anticipazione sul contributo pari a un massimo del 10% del valore complessivo del

singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o dei lavori ricavato dal DIP. Gli importi di cui al presente comma sono trasferiti agli Uffici speciali per la ricostruzione che li erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche:

- 20% alla sottoscrizione del contratto con il professionista incaricato della progettazione;
- 80% al momento della approvazione del progetto secondo le procedure previste dall'ordinanza n. 105 del 2020.

4. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà pubblica o per gli interventi relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente art. 3. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente art. 3 si applicano, altresì, agli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi per i quali queste ultime non si siano proposte per la funzione di soggetto attuatore e rispetto ai quali le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dal Ministero della cultura, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Agenzia del demanio o dalle singole regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione.

5. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di soggetti privati diversi da quelli di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione privata di cui al precedente art. 2.».

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

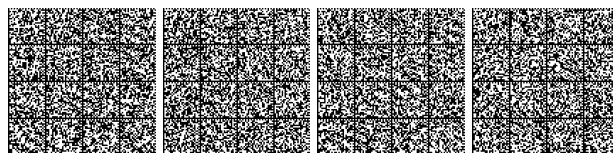
Roma, 23 febbraio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 715

26A01942



ORDINANZA 9 marzo 2026.

Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 (Primo stralcio). (Ordinanza n. 6/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei Ministri:

(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023;

(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023;

(iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2024;

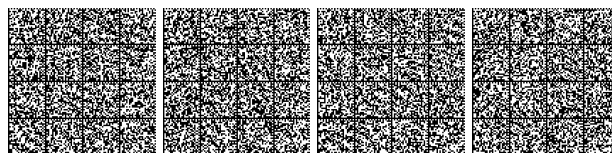
Visto l'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, i cui ef-

fetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'articolo 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»

Visto, altresì, l'articolo 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'articolo 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto, altresì, il comma 615 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025, ai sensi del quale:

«Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche il 9 novembre 2022 e la Regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente

verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;

Visto l'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;

Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;



n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga Termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; e

n. 4 del 27 gennaio 2026, recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»;

n. 5 del 23 febbraio 2026, recante «Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l'immediato avvio delle attività di progettazione»;

Visto l'articolo 3 («Ricostruzione pubblica») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce:

«1. Ai processi di ricostruzione pubblica si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni:

a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»;

c. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza.

3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza trova applicazione il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023.

4. In deroga all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza:

a. è consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura o all'attività di progettazione fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma l'applicazione del principio di rotazione;

b. è consentito affidamento diretto dei contratti di lavori sino all'importo massimo di 400.000 euro, ferma l'applicazione del principio di rotazione.

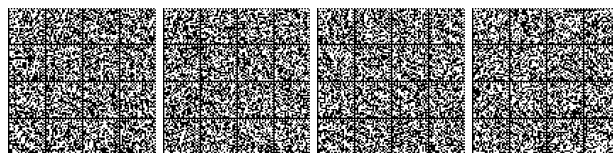
5. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

a. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;

b. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici speciali per la ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici.

6. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, è sospeso l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici;

7. Entro il 31 marzo 2026, i soggetti interessati trasmettono all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'articolo 41 e all'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione già predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'articolo 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici, strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli altri edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonché tutti gli altri immobili equiparati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.



8. Gli Uffici speciali per la ricostruzione verificati, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i DIP di cui al precedente comma 7, li trasmettono al Commissario straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilità del relativo intervento. Il Commissario straordinario, secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori, individuerà con ordinanza gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.

8-bis. Per lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui al precedente comma 8, nonché per lo svolgimento delle connesse attività e funzioni tecniche, il Commissario straordinario riconosce una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP. Le somme di cui al presente comma sono trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione che le erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche:

20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi di progettazione;

30% al momento del deposito del PFTE da parte del soggetto attuatore presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione;

50% al momento della approvazione del PFTE.».

9. Gli affidamenti dei contratti pubblici inerenti agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo approvati dal Commissario straordinario e previamente condivisi con l'Autorità nazionale anticorruzione.»;

Visto l'articolo 3-bis («Ricostruzione di chiese e edifici di culto») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024, come introdotto dalla successiva ordinanza n. 5 del 2025, che sancisce quanto segue:

«1. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applica le disposizioni della presente ordinanza e, ove compatibili, quelle contenute nell'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto». Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate all'ordinanza n. 105 del 2020, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione di cui al presente comma.

2. In relazione agli interventi di cui al precedente comma 1, al fine di accelerare le procedure previste dall'ordinanza n. 105 del 2020, gli uffici speciali per la Ricostruzione verificati sotto il profilo tecnico-amministrativo i DIP presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della presente ordinanza, li trasmettono al Commissario straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilità dei singoli interventi. Il Commissario straordinario, secondo i medesimi criteri utilizzati per l'individuazione degli interventi ricompresi nel Piano di

ricostruzione, riparazione, ripristino delle chiese e degli edifici di culto di cui all'Allegato A dell'ordinanza n. 105 del 2020, nonché secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per consentire la più rapida ripresa o la continuità del culto, individuerà con ordinanza gli interventi da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.

3. Al fine di accelerare l'avvio delle attività di progettazione degli interventi di cui ai precedenti commi, il Commissario straordinario riconosce per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attività e funzioni tecniche, una anticipazione sul contributo pari a un massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o dei lavori ricavato dal DIP. Gli importi di cui al presente comma sono trasferiti agli Uffici speciali per la Ricostruzione che li erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche:

20% alla sottoscrizione del contratto con il professionista incaricato della progettazione;

80% al momento della approvazione del progetto secondo le procedure previste dall'ordinanza n. 105 del 2020.

4. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà pubblica o per gli interventi relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente articolo 3. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente articolo 3 si applicano, altresì, agli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi per i quali queste ultime non si siano proposte per la funzione di soggetto attuatore e rispetto ai quali le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dal Ministero della cultura, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Agenzia del demanio o dalle singole regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione.

5. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di soggetti privati diversi da quelli di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione privata di cui al precedente articolo 2.»;

Vista la nota dell'USR Marche CGRTS-0009216-A-03/03/2026 con la quale si comunica l'esito positivo del procedimento di valutazione del documento di indirizzo della Progettazione predisposto dalla Diocesi di Senigallia in relazione alla Cattedrale di San Pietro Apostolo di Senigallia, acquisito al protocollo dell'USR Marche con il n. 0016046 del 10 febbraio 2026;

Preso atto che l'USR Marche ha esaminato il richiamato DIP e verificato la completezza documentale con particolare riferimento al nesso causale con gli eventi sismici di cui all'ordinanza n. 1 del 2025, considerata anche la scheda AeDES/A-DC n. 4 del 24 settembre 2024 da cui si rilevano i danni che sono occorsi all'edificio di culto in questione;



Preso altresì atto che l'USR Marche ha valutato correttamente la stima dei costi finalizzata alla pianificazione dell'intervento in complessivi euro 6.000.000,00 di cui euro 4.460.000,00 IVA esclusa per lavori (al di sotto della soglia europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023) ed euro 1.540.000,00 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;

Preso, infine, atto della richiesta pervenuta dalla Diocesi di Senigallia di fungere da soggetto attuatore del richiamato intervento di ricostruzione;

Considerata l'importanza della Cattedrale di San Pietro Apostolo, dal punto di vista culturale e architettonico per l'intero territorio della Provincia di Ancona e, dal punto di vista sociale e religioso, per la cittadinanza di Senigallia;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta della Diocesi di Senigallia e di procedere dunque all'inserimento dell'intervento in questione nel Piano di ricostruzione delle Chiese e degli Edifici di Culto dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, della citata ordinanza n. 5 del 2025, al fine di accelerare l'avvio delle attività di progettazione dell'intervento in questione, di riconoscere al soggetto attuatore, per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attività e funzioni tecniche, una anticipazione sul contributo pari ad euro 600.000,00 nel limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3-bis, comma 3, rimettendo poi all'USR Marche la successiva erogazione del quantum effettivamente concordato con il professionista nell'ambito del contratto di progettazione che sarà stipulato;

Vista la nota dell'USR Umbria, acquista al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0008953-A-02/03/2026, con la quale si comunica l'esito positivo del procedimento di valutazione dei documenti di indirizzo della progettazione predisposti dalla Diocesi di Perugia – Città della Pieve (Prot. USR Umbria n. 0005867 del 2 marzo 2026) in relazione alle seguenti chiese:

Chiesa della Madonna della Neve di Umbertide, scheda AeDES/A-DC n. 5 del 19 aprile 2023, stima dei costi euro 198.343,21 di cui euro 106.300,00 IVA esclusa per lavori ed euro 92.043,21 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;

Chiesa della Madonna della Piazza di Umbertide, scheda AeDES/A-DC n. 2 del 30 maggio 2023, stima dei costi euro 123.697,41 di cui euro 59.900,00 IVA esclusa per lavori ed euro 63.797,41 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;

Chiesa di San Pietro in Romeggio di Umbertide, scheda AeDES/A-DC n. 4 del 19 aprile 2023, stima dei costi euro 984.067,85 di cui euro 630.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 354.067,85 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;

Chiesa di Santa Maria Assunta in Mantignana di Corciano, scheda AeDES/A-DC n. 1 del 20 aprile 2023, stima dei costi euro 857.546,86 di cui euro 549.761,66 IVA esclusa per lavori ed euro 307.785,20 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;

Chiesa di Santa Maria Maddalena in Cenerente di Perugia, scheda AeDES/A-DC n. 1 del 3 aprile 2023, stima dei costi euro 787.482,93 di cui euro 500.070,51 IVA esclusa per lavori ed euro 287.412,42 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;

Chiesa di San Giovanni Battista e San Michele in Coltavolino di Perugia, scheda AeDES/A-DC n. 3 del 20 aprile 2023, stima dei costi euro 1.294.160,36 di cui euro 850.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 444.160,36 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;

Chiesa di Santa Maria della Misericordia in Rancolfo di Perugia, scheda AeDES/A-DC n. 2 del 20 aprile 2023, stima dei costi euro 1.506.037,37 di cui euro 992.500,00 IVA esclusa per lavori ed euro 513.537,37 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;

Chiesa di Santa Teresa degli Scalzi di Perugia, Scheda AeDES/A-DC n. 1 del 23 gennaio 2024, stima dei costi euro 2.204.108,51 di cui euro 1.488.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 716.108,51 a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA;

Preso atto che l'USR Umbria ha esaminato i richiamati DIP e verificato la completezza documentale considerate anche le Schede AeDES/A-DC da cui si rilevano i danni che sono occorsi agli edifici di culto in questione;

Preso altresì atto che l'USR Umbria ha valutato correttamente la stima dei costi finalizzata alla pianificazione degli interventi come sopra riportati;

Preso, infine, atto della volontà dalla Diocesi di Perugia - Città della Pieve di fungere da soggetto attuatore dei richiamati interventi di ricostruzione;

Considerata la rilevanza che le Chiese menzionate rivestono sotto il profilo culturale e architettonico nell'ambito dell'Umbria e della Provincia di Perugia;

Considerata, altresì, la rilevanza che i richiamati edifici di culto hanno sotto il profilo sociale e religioso per le comunità di Perugia, Umbertide e Corciano nelle quali sono inserite;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta della Diocesi di Perugia – Città di Castello e di procedere all'inserimento degli interventi in questione nel Piano di ricostruzione delle Chiese e degli edifici di culto dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, della citata ordinanza n. 5 del 2025, al fine di accelerare l'avvio delle attività di progettazione degli interventi in questione, di riconoscere al soggetto attuatore, per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle



connesse attività e funzioni tecniche, una anticipazione nel limite massimo del 10% del valore complessivo dei singoli interventi, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3-bis, comma 3, rimettendo poi all'USR Umbria la successiva erogazione del quantum effettivamente concordato con il professionista nell'ambito dei contratti di progettazione che saranno stipulati, come si seguito ripartiti:

Chiesa della Madonna della Neve di Umbertide, anticipazione sul contributo pari ad euro 19.834,32;

Chiesa della Madonna della Piazza di Umbertide, anticipazione sul contributo pari ad euro 12.369,74;

Chiesa di San Pietro in Romeggio di Umbertide, anticipazione sul contributo pari ad euro 98.406,78;

Chiesa di Santa Maria Assunta in Mantignana di Corciano, anticipazione sul contributo pari ad euro 85.754,69;

Chiesa di Santa Maria Maddalena in Cenerente di Perugia, anticipazione sul contributo pari ad euro 78.748,29;

Chiesa di San Giovanni Battista e San Michele in Coltavolino di Perugia, anticipazione sul contributo pari ad euro 129.416,04;

Chiesa di Santa Maria della Misericordia in Rancolfo di Perugia, anticipazione sul contributo pari ad euro 150.603,74;

Chiesa di Santa Teresa degli Scalzi di Perugia, anticipazione sul contributo pari ad euro 220.410,85;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 01 marzo 2026 è pari a euro 1.553.929.025,04, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 90.000.000,00 per la ricostruzione ed euro 12.000.000,00 per le spese di progettazione;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il più rapidamente possibile il processo di ricostruzione delle Chiese sopra citate danneggiate dal sisma del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche e Umbria nell'ambito della Cabina di coordinamento del 5 marzo 2026.

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del Primo stralcio del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, introdotto dall'ordinanza n. 5 del 23 febbraio 2026

1. È approvato il Primo stralcio del piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 1-3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, come modificata dell'ordinanza n. 5 del 23 febbraio 2026, di cui all'Allegato A alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, nell'ambito del Piano di ricostruzione di cui all'Allegato A, saranno in questa fase oggetto di finanziamento le sole attività di progettazione e connesse attività e funzioni tecniche nel limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento.

3. Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, e nei limiti dei finanziamenti concessi, gli Uffici speciali per la ricostruzione potranno erogare ai soggetti attuatori esclusivamente le somme risultanti dai contratti che saranno stipulati con i professionisti incaricati della progettazione che i primi dovranno depositare presso gli USR.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura della spesa discendente dal finanziamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 1.395.544,45, si provvede mediante risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.553.929.025,04.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo



14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 9 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 775

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-sismi-ancona-umbertide>

26A01943

ORDINANZA 27 marzo 2026.

Modifica termini per la ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. (Ordinanza n. 7/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

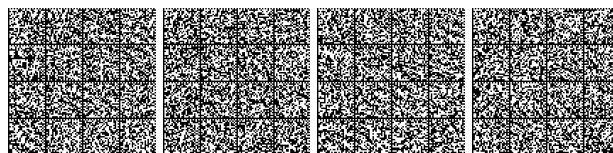
- (i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2023;
- (ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2023;
- (iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023;
- (iv) 20 marzo 2024, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2023 e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di pro-



gettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»

Visto, altresì, l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'art. 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto, altresì, il comma 615 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025, ai sensi del quale:

«Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche il 9 novembre 2022 e la Regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;

Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;



Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;

Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;

n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 4 del 27 gennaio 2026, recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»;

n. 5 del 23 febbraio 2026, recante «Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l'immediato avvio delle attività di progettazione»;

n. 6 del 9 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 (primo stralcio)»;

Visto, in particolare, l'art. 2 («Ricostruzione privata») dell'ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito quanto segue:

«1. Ai processi di ricostruzione privata si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni:

a. n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata»;

b. n. 5 del 28 novembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili»;

c. n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

d. n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;

e. n. 51 del 28 marzo 2018 «Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici»;

f. n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni»;

g. n. 183 del 13 maggio 2024, recante «Esercizio dei poteri sostitutivi nell'ambito della ricostruzione privata».

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza.

3. Per gli interventi di ricostruzione privata, i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volontà secondo lo schema allegato al decreto del Commissario straordinario n. 1 del 28 aprile 2025 (recante «Linee guida contenenti primi indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023»), in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 della presente ordinanza, in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. entro il 31 marzo 2026.

4. Entro il 31 marzo 2026, i soggetti interessati possono domandare all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento diffuso e più grave, come definito dalla tabella 1 degli allegati 4 e 5 al testo unico della ricostruzione privata (ordinanza n. 130 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni), deve essere chiesta all'Ufficio speciale per la ricostruzione la determinazione preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel rilasciare l'autorizzazione alla



progettazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo derivante dall'esito dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno asseverata dal professionista.

6. Entro il 31 dicembre 2026, i soggetti interessati presentano all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., la richiesta per la concessione del contributo finalizzato alla ricostruzione privata.

7. Entro il 30 giugno 2026, al fine di consentire una più efficiente ed efficace gestione dei procedimenti per la concessione dei contributi, ove non sia già stata presentata la relativa richiesta, i soggetti interessati depositano all'Ufficio speciale per la ricostruzione, tramite la piattaforma Ge.Di.Si., copia del contratto con il quale è stato incaricato un professionista della progettazione degli interventi che formeranno oggetto di richiesta di contributo.

8. Le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi riguardanti gli interventi di ricostruzione privata saranno stabilite dal Commissario straordinario con successivo decreto.»;

Considerata la prossima scadenza, al 31 marzo 2026, dei termini previsti dai commi 4 e 5 del richiamato art. 2, per consentire ai soggetti interessati rispettivamente:

(i) di domandare all'USR una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo;

(ii) nel caso di edifici interessati da ordinanze di inabitabilità emesse sulla base di schede Aedes con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti interessati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e più grave (come definito dalla tabella 1 degli allegati 4 e 5 al testo unico della ricostruzione privata) di domandare all'USR la determinazione preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione;

Ritenuto opportuno lasciare ai soggetti interessati la facoltà di presentare le suddette istanze all'USR, senza vincolarli al rispetto di uno specifico termine;

Ritenuto, pertanto, di modificare in tal senso i commi 4 e 5 dell'art. 2;

Visto, altresì, l'art. 3 («Ricostruzione pubblica») dell'ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito quanto segue:

«1. Ai processi di ricostruzione pubblica si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni:

a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui

all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»;

c. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling - BIM*»;

d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza.

3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza trova applicazione il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023.

4. In deroga all'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza:

a. è consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura o all'attività di progettazione fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma l'applicazione del principio di rotazione;

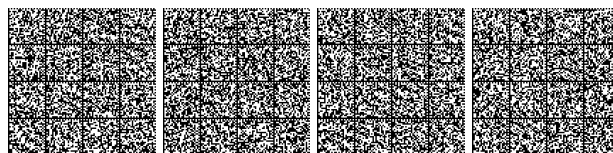
b. è consentito affidamento diretto dei contratti di lavori sino all'importo massimo di 400.000 euro, ferma l'applicazione del principio di rotazione.

5. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 62 e 63 e all'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

a. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;

b. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici speciali per la ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici.

6. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, è sospeso l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli



interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici.

7. Entro il 31 marzo 2026, i soggetti interessati trasmettono all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 41 e all'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione già predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'art. 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici, strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli altri edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonché tutti gli altri immobili equiparati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

8. Gli Uffici speciali per la ricostruzione verificati, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i DIP di cui al precedente comma 7, li trasmettono al Commissario straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilità del relativo intervento. Il Commissario straordinario, secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori, individuerà con ordinanza gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.

8-bis. Per lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui al precedente comma 8, nonché per lo svolgimento delle connesse attività e funzioni tecniche, il Commissario straordinario riconosce una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP. Le somme di cui al presente comma sono trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione che le erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche:

20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi di progettazione;

30% al momento del deposito del PFTE da parte del soggetto attuatore presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione;

50% al momento della approvazione del PFTE.

9. Gli affidamenti dei contratti pubblici inerenti agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo approvati dal Commissario straordinario e previamente condivisi con l'Autorità nazionale anticorruzione.»

Considerata la prossima scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024, per la presentazione dei documenti di indirizzo della progettazione (DIP) relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si domanda il finanziamento;

Ritenuto necessario posticipare tale termine di modo da consentire a tutti i soggetti interessati di sviluppare i relativi DIP e presentarli al fine di avviare le successive attività di ricostruzione;

Ritenuto congruo fissare tale nuovo termine al 31 dicembre 2026 e di modificare in tal senso l'art. 3, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare (e comunque non generare soluzioni di continuità) i processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge n. 207 del 2024, anche a valle della legge n. 199 del 2025, il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa, per cui occorre perseguire la massima tempestività nella ricostruzione o riparazione degli immobili necessari alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2022 e 2023;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Umbria e Marche nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026;

Dispone:

Art. 1.

*Disposizioni in materia
di ricostruzione privata*

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

(a) al comma 4, le parole «Entro il 31 marzo 2026,» sono soppresse;

(b) al comma 5, le parole «Entro il medesimo termine di cui al comma 4,» sono soppresse.



Art. 2.

Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica

1. All'art. 3, comma 7, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 27 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 994

26A01944

ORDINANZA 27 marzo 2026.

Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025. (Ordinanza n. 9/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario

provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:

(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023;

(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023;

(iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023;

(iv) 20 marzo 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2024;

Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato «Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui



all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui:

«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato

avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.»

Visto, altresì, l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della legge n. 207 del 2024;

Visto l'art. 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto, altresì, il comma 615 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025, ai sensi del quale:

«Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche il 9 novembre 2022 e la Regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;

Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;



Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del quale il Commissario straordinario ha dettato le prime linee guida contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;

Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;

n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

n. 4 del 27 gennaio 2026, recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»;

n. 5 del 23 febbraio 2026, recante «Ulteriori disposizioni e termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi su chiese e edifici di culto, nonché per l'immediato avvio delle attività di progettazione»;

n. 6 del 9 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 - (Primo stralcio)»;

Visto l'art. 3 («Ricostruzione pubblica») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce:

«1. Ai processi di ricostruzione pubblica si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze, emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni:

a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»;

c. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza.

3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza trova applicazione il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio 2023.

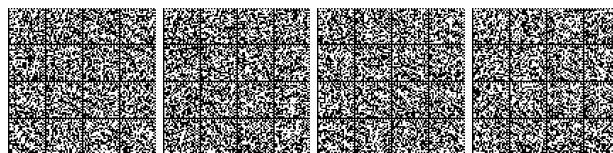
4. In deroga all'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza:

a. è consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura o all'attività di progettazione fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma l'applicazione del principio di rotazione;

b. è consentito affidamento diretto dei contratti di lavori sino all'importo massimo di 400.000 euro, ferma l'applicazione del principio di rotazione.

5. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023:

a. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;



b. è sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per i soli Uffici speciali per la ricostruzione delle Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa all'esecuzione dei contratti pubblici.

6. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, è sospeso l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facoltà dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici;

7. Entro il 31 marzo 2026, i soggetti interessati trasmettono all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 41 e all'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione già predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'art. 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici, strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli altri edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di culto, nonché tutti gli altri immobili equiparati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

8. Gli Uffici speciali per la ricostruzione verificati, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i DIP di cui al precedente comma 7, li trasmettono al Commissario straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla finanziabilità del relativo intervento. Il Commissario straordinario, secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori, individuerà con ordinanza gli interventi di ricostruzione pubblica da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.

8-bis. Per lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui al precedente comma 8, nonché per lo svolgimento delle connesse attività e funzioni tecniche, il Commissario straordinario riconosce una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP. Le somme di cui al presente comma sono trasferite

agli Uffici speciali per la ricostruzione che le erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche:

20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi di progettazione;

30% al momento del deposito del PFTE da parte del soggetto attuatore presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione;

50% al momento della approvazione del PFTE.

9. Gli affidamenti dei contratti pubblici inerenti agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo approvati dal Commissario straordinario e previamente condivisi con l'Autorità nazionale anticorruzione.»;

Visto l'art. 3-bis («Ricostruzione di chiese e edifici di culto») dell'ordinanza n. 1 del 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge n. 207 del 2024, come introdotto dalla successiva ordinanza n. 5 del 2025, il quale al comma 4 sancisce che:

«4. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e edifici di culto di proprietà pubblica o per gli interventi relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente art. 3. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al precedente art. 3 si applicano, altresì, agli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea relativi a chiese e edifici di culto di proprietà di diocesi per i quali queste ultime non si siano proposte per la funzione di soggetto attuatore e rispetto ai quali le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dal Ministero della cultura, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Agenzia del demanio o dalle singole regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione.»;

Viste le note dell'USR Marche, acquisite ai protocolli della struttura commissariale con i nn.

CGRTS-0012359-A-23/03/2026,

CGRTS-0012375-A-23/03/2026,

CGRTS-0012366-A-23/03/2026,

CGRTS-0012365-A-23/03/2026,

CGRTS-0012368-A-23/03/2026,

CGRTS-0012360-A-23/03/2026,

CGRTS-0012370-A-23/03/2026,

CGRTS-0012369-A-23/03/2026, con le quali si comunica l'esito positivo del procedimento di valutazione dei documenti di indirizzo della progettazione predisposti dai seguenti soggetti attuatori:

Comune di Falconara Marittima, (prot. USR n. 184570 del 23 dicembre 2025);

Comune di Montemarciano, (prot. USR n. 184107 del 23 dicembre 2025);

Comune di Montegrimano (prot. USR n. 20139 del 18 febbraio 2026);



Comune di San Marcello, (prot. USR n. 203 del 7 gennaio 2026);

Comune di Camerano, (prot. USR n. 180152 del 17 dicembre 2025);

Comune di Fossombrone, (prot. USR n. 185126 del 24 dicembre 2025);

Comune di Montemarciano, (prot. USR n. 184090 del 23 dicembre 2025);

Comune di Pesaro, (prot. USR n. 185770 del 29 dicembre 2025);

in relazione alle seguenti opere pubbliche:

Scuola Rodari di Falconara Marittima, Scheda AeDES n. 3 del 1° agosto 2024, stima dei costi euro 1.965.000,00 euro di cui euro 1.207.000,00 euro IVA esclusa per lavori ed euro 758.000,00 euro a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Falconara Marittima;

Scuole elementari De Amicis e Media Falcinelli di Montemarciano, Scheda AeDES n. 1 del 24 luglio 2024, stima dei costi euro 5.500.000,00 euro di cui euro 3.780.000,00 euro IVA esclusa per lavori ed euro 1.720.000,00 euro a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Montemarciano;

Chiesa di San Giovanni Battista di Montegrimano, Scheda A-DC n. 1 del 13 settembre 2024, stima dei costi euro 1.250.000,00 euro di cui euro 784.500,00 IVA esclusa per lavori ed euro 465.000,00 euro a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Montegrimano;

Struttura residenziale riabilitativa Oasi – ex convento Sacro Cuore, di San Marcello, Scheda AeDES n. 1 del 3 luglio 2025, stima dei costi euro 4.700.000,00 di cui euro 3.300.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 1.400.000,00 euro a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di San Marcello;

Ex Segreteria Ceci di Camerano, Scheda AeDES n. 002 del 24 luglio 2024, stima dei costi euro 700.000,00 di cui euro 470.924,48 IVA esclusa per lavori ed euro 229.075,52 euro a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Camerano;

Biblioteca comunale di Fossombrone, Scheda AeDES n. 1, n. 2 e n. 3 del 29 settembre 2025, stima dei costi a carico dei fondi sisma in euro 2.550.000,00 euro di cui euro 3.450.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 1.534.304,69 euro a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Provveditorato opere pubbliche Marche, Umbria e Toscana;

Santuario Nostra Signora dei Lumi di Montemarciano, Scheda AeDES n. 4 del 17 settembre 2024, stima dei costi euro 650.000,00 euro di cui euro 375.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 275.000,00 euro a titolo di

somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Montemarciano;

Palazzo Ricci di Pesaro, Scheda AeDES n. 1 del 25 giugno 2024, stima dei costi euro 3.3362.194,26 di cui euro 2.224.60,00 esclusa per lavori ed euro 1.137.834,26 euro a titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA – soggetto attuatore Comune di Pesaro;

Preso atto che l'USR Marche ha esaminato i richiamati DIP e verificato la completezza documentale considerate anche le Schede AeDES/A-DC da cui si rilevano i danni che sono occorsi agli edifici in questione;

Preso altresì atto che l'USR Marche ha valutato corretta la stima dei costi finalizzata alla pianificazione degli interventi come sopra riportati;

Preso, infine, atto della volontà dei comuni e del Provveditorato OO.PP. Toscana – Marche – Umbria esclusivamente in merito alla Biblioteca comunale di Fossombrone, sopracitati di fungere da soggetto attuatore dei richiamati interventi di ricostruzione;

Considerata la rilevanza che le opere pubbliche menzionate rivestono sotto il profilo pubblico nell'ambito delle Marche, e la conseguente indifferibilità e urgenza nell'avviare i correlati interventi di ricostruzione e riparazione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta dei comuni sopracitati e di procedere all'inserimento degli interventi in questione nel Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Vista, altresì, la nota dell'USR Umbria, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0012329-A-23/03/2026, con le quali si comunica l'esito positivo del procedimento di valutazione dei documenti di indirizzo della progettazione predisposti dai proponenti soggetti attuatori Comune di Umbertide, Comune di Perugia e Comune di Gubbio con la quale si chiede l'ammissione al finanziamento dei seguenti interventi:

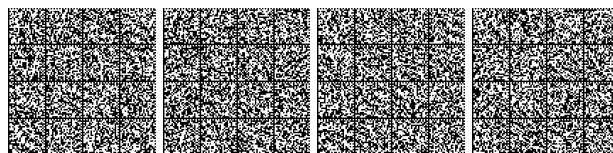
Nuovo Polo scolastico – Fraz. Pierantonio, Scheda Aedes ID n. 254906 (esito E) - scuola primaria ID n. 254907 (esito E) - scuola secondaria di I grado, stima dei costi a carico dei fondi sisma pari ad euro 7.200.000,00 – soggetto attuatore Comune di Umbertide;

Cimitero di Pierantonio, scheda Aedes non necessaria in virtù della tipologia di intervento, stima dei costi a carico dei fondi sisma pari ad euro 150.000,00 – soggetto attuatore Comune di Umbertide;

Palestra di S. Erminio, scheda Aedes GL-AeDes ID n. 1406/, stima dei costi a carico dei fondi sisma pari ad euro 3.600.000,00 – soggetto attuatore Comune di Perugia;

Chiesa e Cimitero di Carpiano, scheda Aedes ID n. 1 del 7 giugno 2023, stima dei costi a carico dei fondi sisma pari ad euro 150.000,00 – soggetto attuatore Comune di Gubbio;

Preso atto che l'USR Umbria ha esaminato i richiamati DIP e verificato la completezza documentale considerate anche le Schede AeDES/A-DC da cui si rilevano i danni che sono occorsi agli edifici in questione;



Preso altresì atto che l'USR Umbria ha valutato correttamente la stima dei costi finalizzata alla pianificazione degli interventi come sopra riportati;

Preso, infine, atto della volontà dei comuni, sopracitati di fungere da soggetto attuatore dei richiamati interventi di ricostruzione;

Considerata la rilevanza che le opere pubbliche menzionate rivestono sotto il profilo pubblico nell'ambito dell'Umbria, e la conseguente indifferibilità e urgenza nell'avviare i correlati interventi di ricostruzione e riparazione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta dei comuni sopracitati e di procedere all'inserimento degli interventi in questione nel Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Considerata la rilevanza che le opere pubbliche menzionate rivestono sotto il profilo pubblico nell'ambito dell'Umbria e delle Marche, e la conseguente indifferibilità e urgenza nell'avviare i correlati interventi di ricostruzione e riparazione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta dei comuni sopracitati e di procedere all'inserimento degli interventi in questione nel Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, della citata ordinanza n. 1 del 2025, al fine di accelerare lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza, nonché per lo svolgimento delle connesse attività e funzioni tecniche, di riconoscere una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal DIP;

Ritenuto di trasferire le relative somme agli Uffici speciali per la ricostruzione (che le erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche dal menzionato art. 3, comma 8-bis, dell'ordinanza n. 1 del 2025) le seguenti anticipazioni del contributo:

Scuola Rodari di Falconara Marittima, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 196.500,00;

Scuole elementari De Amicis e Media Falcinelli di Montemarciano, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 550.000,00;

Chiesa di San Giovanni Battista di Montegrimano, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 125.000,00;

Struttura residenziale riabilitativa Oasi – ex convento Sacro Cuore, di San Marcello, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 470.000,00;

Ex Segreteria Ceci di Camerano, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 70.000,00;

Biblioteca comunale di Fossombrone anticipazione massima sul contributo pari ad euro 255.000,00;

Santuario Nostra Signora dei Lumi di Montemarciano, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 65.000,00;

Palazzo Ricci di Pesaro, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 336.219,43;

Nuovo Polo scolastico – Fraz. Pierantonio di Umbertide, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 720.000,00;

Cimitero di Pierantonio di Umbertide, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 15.000,00;

Palestra di S. Erminio di Perugia, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 360.000,00;

Chiesa e cimitero di Carpiano del Comune di Gubbio, anticipazione massima sul contributo pari ad euro 15.000,00;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 677 e 678 e confluite nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 23 marzo 2026 è pari a euro 102.000.000,00, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la programmazione è pari a euro 90.000.000,00 per la ricostruzione ed euro 10.604.455,55 per le spese di progettazione;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il più rapidamente possibile il processo di ricostruzione delle sopracitate opere pubbliche danneggiate dal sisma del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 il tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato dell'azione amministrativa e anche nell'ottica della riparazione sociale dei territori in questione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

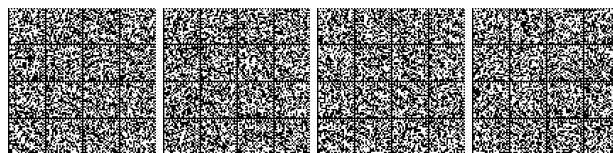
Acquisita l'intesa con i presidenti delle Regioni Marche e Umbria nell'ambito della Cabina di coordinamento del 26 marzo 2026;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025

1. È approvato il primo stralcio del Piano di ricostruzione delle opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, di cui all'Allegato A alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, primo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, nell'ambito del Piano di ricostruzione di cui all'Allegato A, saranno in questa fase oggetto di finanziamento le sole attività di sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica e le connesse attività e funzioni tecniche nel limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, secondo periodo, dell'ordinanza n. 1 del 2025, e nei limiti dei finanziamenti concessi, gli Uffici speciali per la ricostruzione potranno erogare ai soggetti attuatori esclusivamente le somme risultanti dai contratti di appalto di servizi di progettazione che saranno stipulati e dovranno essere depositati presso gli USR.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura della spesa discendente dal finanziamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 3.177.719,43, si provvede mediante le risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 677 e 678 e confluite sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026 presenta una disponibilità pari a euro 102.000.000,00, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la programmazione è pari a euro 90.000.000,00 per la ricostruzione ed euro 10.604.455,55 per le spese di progettazione.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 27 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 980

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-sismi-ancona-umbertide>

26A01945

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 13 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Maracalagonis e nomina del commissario straordinario.

LA PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005 sopraccitata, che prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con

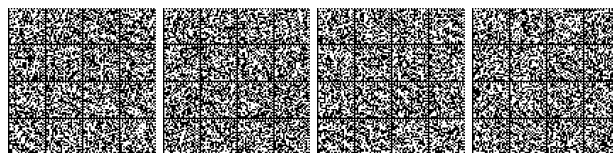
decreto del presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15/35 del 1° aprile 2026, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, si dispone:

di sciogliere il Consiglio comunale di Maracalagonis e di nominare il commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, nella persona della dott. Marco Fadda;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il rinnovo del consiglio comunale deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;

di condizionare sospensivamente gli effetti della nomina alla positiva verifica, da parte della Direzione generale degli enti locali e finanze dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa;



Vista la nota, prot. n. 13235 del 9 aprile 2026, con la quale il direttore generale degli enti locali e finanze comunica l'esito della verifica dei requisiti del commissario straordinario nominato con la sopraccitata deliberazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maracalagonis è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marco Fadda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Maracalagonis fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario, così nominato, spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente alla relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, allegata al decreto medesimo per farne parte integrante, sono pubbli-

cati nel Bollettino Ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 13 aprile 2026

La Presidente: TODDE

ALLEGATO

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Oggetto: Scioglimento del consiglio comunale di Maracalagonis e nomina del Commissario straordinario.

Il consiglio comunale di Maracalagonis è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 e 26 ottobre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Francesca Fadda.

Con nota n. 5944 del 25 marzo 2026, acquisita al protocollo della Direzione generale degli enti locali e finanze con il n. 11152 il 26 marzo 2026, il Segretario comunale di Maracalagonis, nella persona della dott.ssa Maria Lucia Chessa, ha comunicato che in data 25 marzo 2026 sono state acquisite le dimissioni della sindaca Francesca Fadda e, in pari data, le dimissioni contestuali irrevocabili dalla carica di consigliere comunale della metà più uno dei membri assegnati al consiglio.

Pur non essendo ancora divenute irrevocabili le dimissioni dalla carica di sindaco della sig.ra Francesca Fadda, per mancato decorso del termine di venti giorni previsto dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come riferito dalla segretaria comunale, si è contestualmente configurata l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati.

Si rende, quindi, necessario procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Maracalagonis e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Tanto premesso si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Maracalagonis e la nomina del Commissario straordinario.

L'Assessore: SPANEDDA

26A01921

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di adapalene/benzoloil perossido, «Berates».

Estratto determina AAM/PPA n. 209/2026 del 10 aprile 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/693

Cambio nome: C1B/2026/138

Procedura n.: NL/H/6174/001-002/IB/008

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Adalvo Limited con sede legale in Malta Life Science Park, Building 1 Level 4, SGN3000 San Gwann, Malta

Medicinale BERATES

051712014 - «1 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in hdpe/ldpe da 30 g

051712026 - «1 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in hdpe/ldpe da 45 g

051712038 - «1 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in hdpe/ldpe da 60 g

051712040 - «3 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in hdpe/ldpe da 15 g

051712053 - «3 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in hdpe/ldpe da 30 g

051712065 - «3 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in hdpe/ldpe da 45 g

051712077 - «3 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in hdpe/ldpe da 60 g

alla società Laboratoires Bailleul S.A., con sede in 14-16, Avenue Pasteur, L-2310 Lussemburgo

Con variazione della denominazione del medicinale in BIPALEN.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01889

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di allopurinolo, «Allopurinolo EG Stada».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 18 del 9 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2024/164

Procedura europea n. DE/H/8104/001-002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALLOPURINOLO EG STADA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6, Milano, 20136, Italia

confezioni:

- «100 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al
A.I.C. n. 052559010 (in base 10) 1L3Z52 (in base 32)
- «300 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al
A.I.C. n. 052559022 (in base 10) 1L3Z5G (in base 32)
- «300 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al
A.I.C. n. 052559034 (in base 10) 1L3Z5U (in base 32)
- «300 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al
A.I.C. n. 052559046 (in base 10) 1L3Z66 (in base 32)

Principio attivo: allopurinolo

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190, Vienna, Austria

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, comma Tipperary, Irlanda

Laboratori Fundació Dau, C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, 08040, Barcellona, Spagna

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

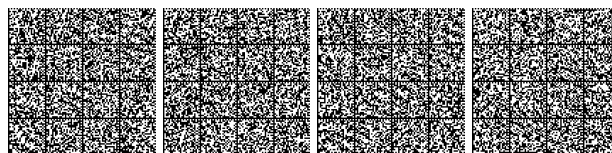
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 aprile 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01907



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril sodico e valsartan disodico, «Sacubitril e Valsartan Pensa».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 110 del 3 aprile 2026

Codice pratica: DC/2024/549.

Procedura europea n. NL/H/6320/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SACUBITRIL E VALSARTAN PENSA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Enrico Tazzoli, 6 20154, Milano, Italia;

confezioni:

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877013 (in base 10) 1KH54P (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877025 (in base 10) 1KH551 (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877037 (in base 10) 1KH55F (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877049 (in base 10) 1KH55T (in base 32);

«24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877052 (in base 10) 1KH55W (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877064 (in base 10) 1KH568 (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877076 (in base 10) 1KH56N (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877088 (in base 10) 1KH570 (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877090 (in base 10) 1KH572 (in base 32);

«49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877102 (in base 10) 1KH57G (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877114 (in base 10) 1KH57U (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877126 (in base 10) 1KH586 (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877138 (in base 10) 1KH58L (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877140 (in base 10) 1KH58N (in base 32);

«97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 051877153 (in base 10) 1KH591 (in base 32).

Principi attivi: sacubitril sodico e valsartan disodico.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Delorbis Pharmaceuticals Limited 17 Athinon Str, Ergates Industrial Area - 2643 Lefkosia - Cipro;

Pharmadox Healthcare Limited Kw20a Kordin Industrial Park, Paola - PLA 3000 - Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: geriatria, malattie dell'apparato cardiocircolatorio, medicina interna, pediatria.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

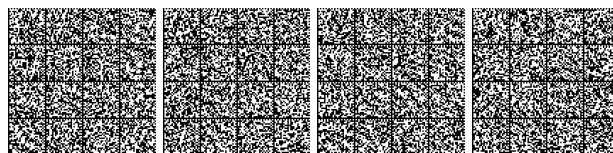
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



*Rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza – PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 30 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01908

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano, a base di perampanel, «Ampenaia»**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 112 del 3 aprile 2026

Codice pratica: DC/2024/509.

Procedura europea n. DE/H/8300/001-006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMPE-NAIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Desitin Arzneimittel GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Weg beim Jäger 214, D-22335 Hamburg, Germania.

Confezioni:

«2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662017 (in base 10) 1K8M61 (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662029 (in base 10) 1K8M6F (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662031 (in base 10) 1K8M6H (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662043 (in base 10) 1K8M6V (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662056 (in base 10) 1K8M78 (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662068 (in base 10) 1K8M7N (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662070 (in base 10) 1K8M7Q (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662082 (in base 10) 1K8M82 (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662094 (in base 10) 1K8M8G (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662106 (in base 10) 1K8M8U (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662118 (in base 10) 1K8M96 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662120 (in base 10) 1K8M98 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662132 (in base 10) 1K8M9N (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662144 (in base 10) 1K8MB0 (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662157 (in base 10) 1K8MBF (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662169 (in base 10) 1K8MBT (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051662171 (in base 10) 1K8MBV (in base 32).

Principio attivo: perampanel.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Desitin Arzneimittel GmbH - Weg beim Jäger 214 - 22335 Amburgo, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.



Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 15 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

26A01909

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam Amaro».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 91/2026 del 3 aprile 2026

Codici pratica MCA/2024/67.

Procedura europea DE/H/8073/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRIVARACETAM AMAROX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Amaro Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Corso Monforte, 36 - 00122 Milano, Italia.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 052518014 (in base 10) 1L2R3Y (in base 32).

Principio attivo: brivaracetam.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Amarox Pharma B.V., Rouboslaan 32, 2252 TR Voorschoten, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 052518014 (in base 10) 1L2R3Y (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 052518014 (in base 10) 1L2R3Y (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle



caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 23 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01922

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Bayer».

Con la determina n. aRM - 58/2026 - 22 del 14 aprile 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Bayer S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RIVAROXABAN BAYER:

confezione: 050391010;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391022;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391034;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391046;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391059;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391061;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391073;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PP/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 050391085;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391097;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391109;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391111;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391123;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PP/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA;

confezione: 050391135;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 050391147;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 050391150;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 050391162;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391174;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391186;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391198;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391200;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PP/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 050391212;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 050391224;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391236;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391248;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PP/AL;

confezione: 050391251;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PP/AL DIVISIBILE PER DOSE UNITARIA;

confezione: 050391263;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01923



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tizanidina, «Tizanidina DOC»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 72 dell'11 marzo 2026

Codice pratica: AIN/2022/1804.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TIZANIDINA Doc, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 - Milano - Italia;

confezioni:

2 mg compresse, 20 compresse in blister PVC/PVdC/PVC/AL - A.I.C. n. 050233016 (in base 10) 1HWZPS (in base 32);

4 mg compresse, 30 compresse in blister PVC/PVdC/PVC/AL - A.I.C. n. 050233028 (in base 10) 1HWZQ4 (in base 32);

principio attivo: tizanidina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Austria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove

che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01934

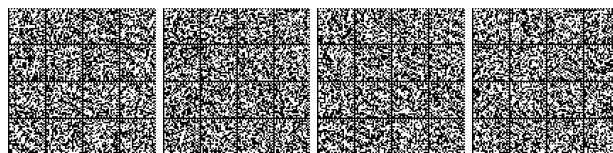
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopixol»

Estratto determina AAM/PPA n. 180/2026 del 27 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione tipo II C.I.z - aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo relativamente all'avvertenza sulla ADR «disfagia» ai paragrafi 4.4 e 4.8;

variazione tipo II C.I.z - aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo relativamente all'avvertenza sulla ADR «sintomi extrapiramidali» ai paragrafi 4.4 e 4.8. Aggiornamento all'ultima versione del QRD *template* e modifiche editoriali minori;



conseguente modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4, 6.6, 8 e 9 dei riassunti delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei fogli illustrativi;

per il medicinale CLOPIXOL.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 026890107;

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 026890119;

«20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml con tappo contagocce e chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 026890184;

«50 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 1 ml - A.I.C. n. 026890083;

«200 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato» 1 fiala da 1 ml - A.I.C. n. 026890158.

Codice pratica: VN2/2025/19.

Codice procedura europea: BE/H/xxxx/WS/114.

Titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Joe Colombo, 2 - 20124 Milano, codice fiscale 11008200153.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01935

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enterogermina»

Estratto determina AAM/PPA n. 181/2026 del 27 marzo 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione di tipo IB,

B.II.e.5.a.2, per il medicinale ENTEROGERMINA che comporta l'immissione in commercio della seguente confezione, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«4 miliardi/5ml sospensione orale» 30 flaconcini in LDPE - A.I.C. n. 013046154 - (base 10) ODG4DB (base 32).

Principio attivo: spore di *Bacillus clausii* poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R).

Codice pratica: N1B/2025/1262.

Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale L. Bodio n. 37/B - 20158 Milano; codice fiscale n. 13445820155.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01936

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Tosse fluidificante»

Estratto determina AAM/PPA n. 187/2026 del 27 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.Z Modifica dei paragrafi 4.4, 4.6, 4.8, 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, secondo le attuali informazioni aziendali sulla sicurezza, includendo avvertenze su automedicazione prolungata e mascheramento dei sintomi, ulteriori effetti indesiderati e sintomi di sovradosaggio, nonché dell'insufficienza dei dati sulla fertilità per il medicinale VICKS TOSSE FLUIDIFICANTE - A.I.C. 028689.

Codice pratica: VC2/2025/88

Codice procedura europea: DE/H/xxxx/WS/2111.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l. (codice fiscale 05858891004) con sede legale e domicilio fiscale in viale Giorgio Ribotta n. 11, 00144, Roma.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.



Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01937**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 21 aprile 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche all'articolo 11 della Costituzione recanti: "neutralità permanente dell'Italia e garanzie di costituzionalità in materia di organizzazione internazionale"».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio legale Antinozzi sito in Roma, via Antonio Gramsci n. 20.

26A01996**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE****Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione «Miele alta qualità»
nell'ambito del Sistema di qualità nazionale zootecnica.**

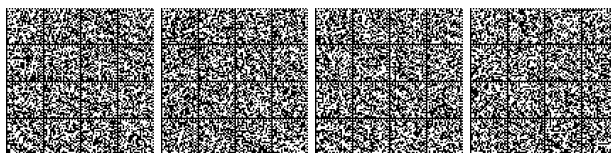
Si comunica che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha ricevuto la richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione denominato «Miele Qualità Certificata», dall'ATS «Miele Alta Qualità» con capofila Unione nazionale associazione apicoltori italiani (cod. fisc. 97013360587), sita a Firenze in via Paolo Borselli n. 2, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022.

La Commissione SQNZ, istituita presso questo Ministero ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta nella riunione del 27 marzo 2026.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 5, del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 il testo del disciplinare è pubblicato nel presente avviso affinché i soggetti interessati possano prenderne visione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti interessati possono presentare al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, all'indirizzo di posta elettronica certificata aoo.pqa@pec.masaf.gov.it eventuali legittime opposizioni, adeguatamente motivate e documentate.

Tali osservazioni costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte della Commissione SQNZ prima del riconoscimento definitivo del disciplinare di produzione SQNZ «Miele di Qualità Certificata».

In mancanza di opposizioni nei termini sopra indicati è avviata la procedura d'informazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE.



ATS- MIELE ALTA QUALITÀ'

DISCIPLINARE UNICO NAZIONALE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA PER IL MIELE QUALITÀ CERTIFICATA

SCHEDA 6 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Sommario

1. OBIETTIVI E RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1.1. OBIETTIVI
- 1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2. DEFINIZIONI

3. INQUADRAMENTO DEL PRODOTTO

4. SPECIFICITÀ DEL PRODOTTO

- 4.1 REQUISITO DELLE PROPRIETÀ NUTRIZIONALI
- 4.2. REQUISITI QUALITATIVI DEL PRODOTTO
- 4.3. REQUISITO DELLE BUONE PRATICHE DI CONDUZIONE
- 4.4. REQUISITO DELLA TRACCIABILITÀ

5. SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA PER IL MIELE

- 5.1. LA DICITURA DEL SISTEMA DI QUALITÀ
- 5.2. CAMPO DI APPLICAZIONE
- 5.3. ADESIONE E REQUISITI DEGLI OPERATORI DI FILIERA

6. FASI DI PROCESSO E OBBLIGHI PER GLI OPERATORI

- 6.1. FASE DI ALLEVAMENTO
 - 6.1.1. *Scelta delle api*
 - 6.1.2. *Ubicazione dell'apiario*
 - 6.1.3. *Caratteristiche delle arnie (materiali)*
 - 6.1.4. *Conduzione dell'alveare*
 - 6.1.5. *Alimentazione*
 - 6.1.6. *Difesa sanitaria*
 - 6.1.7. *Le buone pratiche di allevamento nella conduzione dell'alveare*



- 6.2. FASE DI LAVORAZIONE: RIMOZIONE MELARI – LOCALI – ESTRAZIONE DEL PRODOTTO
- 6.3. CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO
- 6.4. FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE

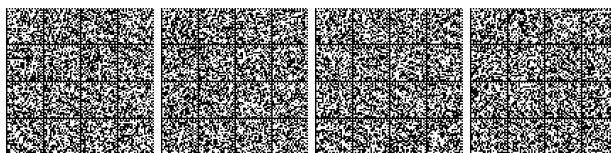
6.4.1. Informazioni integrative di etichettatura

7. REGOLE GENERALI

- 7.1. PREREQUISITI
- 7.2. REGISTRAZIONI - TRACCIABILITÀ
- 7.3. GESTIONE DEI QUANTITATIVI PRODOTTI
- 7.4. CONFEZIONAMENTO
- 7.5. STOCCAGGIO DEL MIELE CONFEZIONATO
- 7.6. DISTRIBUZIONE
- 7.7. TRASPORTO
- 7.8. ESPOSIZIONE AL PUNTO VENDITA

8. ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 8.1. AUTOCONTROLLO



1. OBIETTIVI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1. Obiettivi

Il Miele Qualità Certificata SQNZ è promosso con l'obiettivo di:

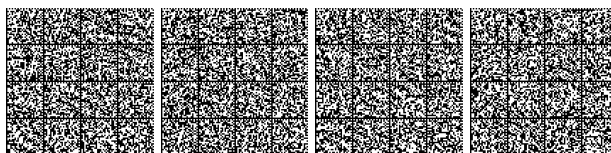
- a) valorizzare i prodotti aventi caratteristiche superiori alle norme commerciali correnti in virtù dell'areale produttivo, dei processi di lavorazione e di gestione del prodotto finale;
- b) valorizzare la qualità del miele anche in base alla indicazione dell'origine del prodotto;
- c) assicurare una maggiore redditività alle imprese della filiera apistica;
- d) tutelare l'origine del prodotto e le qualità intrinseche, tramite il rispetto delle norme del disciplinare, combattendo le frodi e rafforzando il sistema dei controlli;
- e) fornire un prodotto atto a soddisfare la domanda di un consumatore che cerca specifici elementi valoriali propri del prodotto di riferimento (rispetto dell'ambiente, naturalezza, sicurezza alimentare, specificità organolettiche);
- f) offrire prodotti caratterizzati da una qualità più facilmente percepibile dai consumatori e dagli operatori commerciali non nazionali;
- g) attivare campagne promozionali del miele certificato SQNZ, che veicolano l'oggettiva superiorità della sua qualità, unita ad un'immagine identitaria del prodotto.

Il presente disciplinare si applica a tutte le fasi di allevamento delle api e alla gestione del prodotto come di seguito indicate:

- a) allevamento;
- b) lavorazione (*comprendente la fase di raccolta e smielatura*);
- c) confezionamento;
- d) conservazione fino alla fase di commercializzazione;
- e) distribuzione.

Il disciplinare prevede:

- a) l'adozione di parametri e di processi finalizzati a perseguire uno standard di qualità alimentare significativamente superiore rispetto allo standard stabilito dalle vigenti norme in termini di **sanità pubblica**, di **benessere degli animali**, di **tutela ambientale** e di **sostenibilità sociale**;
- b) l'adozione di un sistema di controllo, di tracciabilità e di etichettatura amplificato rispetto alle vigenti norme commerciali, essendo finalizzato a garantire il



consumatore dalle possibili frodi alimentari;

- c) la possibilità di conseguire anche altre tipologie di certificazioni come DOP, IGP, biologica, biodinamica, produzione integrata, UNI, ISO.

Il disciplinare riguarda il solo prodotto “miele” e non altri prodotti dell’alveare che hanno caratteristiche di produzione differenti.

Il presente disciplinare esclude da questo specifico “Sistema di qualità nazionale zootecnia” il miele per uso industriale.

1.2. Riferimenti normativi

Il *Sistema di qualità nazionale zootecnia per il Miele* trova la propria base giuridica nelle seguenti normative:

1. **Decreto dipartimentale 25 ottobre 2011**-Linee Guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia.
2. **Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013** recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
3. **Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021** recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
4. **Regolamento (UE) n. 2021/2117 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013** recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) a 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle Regioni ultraperiferiche dell’Unione;
5. **Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 (articolo 47)** che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;



6. **DM n. 646632 del 16 dicembre 2022** recante l'istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e che abroga il Decreto ministeriale 4 marzo 2011 - "Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootechnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione".
7. **DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134** - Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022).
8. **DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 179**- Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele (e s.m.i.).
9. **Legge 24 dicembre 2004 n. 313** concernente "Disciplina dell'apicoltura".
10. **Circolare MIPAAF 8 marzo 2005, n. 1 e Circolare MIPAAF 31 maggio 2012, n. 4** - di applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele
11. **Regolamento (CE) n. 852/2004** del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
12. **Regolamento (CE) n. 853/2004** del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti di origine animale.
13. **Regolamento (CE) n. 2074/2005** della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.
14. **Regolamento (UE) n. 2017/625** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità



delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
...(omissis..)

L'articolo 47 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, attuato dal D.M. 646632/2022, dispone che i regimi di qualità di specifici prodotti riconosciuti a livello nazionale siano regolamentati da disciplinari di produzione conformi ai seguenti criteri:

- a) obblighi tassativi a tutela del prodotto che garantiscono:
 - caratteristiche specifiche del prodotto;
 - particolari metodi di produzione,
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali e tutela ambientale;
- b) essere aperti a tutti i produttori;
- c) prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da una o più strutture di controllo indipendente;
- d) essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti.

2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente disciplinare si assumono le seguenti definizioni:

- a) **Miele:** sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.
- b) **Filiera apistica:** l'insieme di tutte le fasi e dei relativi operatori che vi concorrono, che il prodotto miele attraversa a partire dalla produzione primaria del prodotto alimentare fino alla distribuzione dello stesso al consumatore finale.
- c) **Operatori di filiera:** tutti gli operatori, singoli ed associati, coinvolti nelle fasi di: allevamento, produzione, lavorazione/trasformazione, confezionamento, distribuzione, somministrazione e movimentazione del prodotto alimentare, dalla produzione primaria al consumo.
- d) **Flussi materiali:** movimento di qualsiasi materiale in un qualsiasi punto della filiera agroalimentare di riferimento.
- e) **Lotto:** un insieme di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
- f) **Identificazione del lotto:** processo di assegnazione di un codice unico a un lotto.



- g) **Rintracciabilità:** la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
- h) **Sistema di tracciabilità:** totalità dei dati e delle operazioni che consentono di mantenere le informazioni desiderate su un prodotto e sui suoi componenti attraverso tutta o parte della sua filiera di allevamento, produzione, confezionamento e distribuzione.
- i) **Disciplinare Miele SQNZ:** il presente disciplinare, costituito dalle seguenti componenti:
- i. parte generale contenente la descrizione del prodotto con caratteristiche superiori, i relativi processi produttivi con la identificazione degli elementi di distintività dai prodotti convenzionali;
 - ii. piano di controllo, composto da: 1. Piano di autocontrollo; 2. Piano di controllo.
- j) **Ministero:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
- k) **Soggetto richiedente:** il soggetto che richiede l'uso della dicitura prevista dal disciplinare Miele SQNZ e la relativa Certificazione alla Struttura di Controllo, previo impegno a mantenere nel tempo i requisiti di conformità al disciplinare stesso.
- l) **Struttura di controllo:** autorità pubblica ed organismo di controllo privato, scelto dall'operatore, che effettua ispezioni e certificazioni nel settore agricolo-alimentare conformemente alle disposizioni del disciplinare. Nel caso degli organismi di controllo privati gli stessi devono essere accreditati secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti».
- m) **B.D.N.:** Banca Dati Nazionale del Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali (**sistema I&R**), fonte ufficiale dei dati inerenti al sistema I&R degli stabilimenti, degli operatori, dei trasportatori e degli animali. Per i produttori non aventi sede legale ed operativa in Italia, sarà necessario indicare l'autorità nazionale o **l'organismo o struttura tecnica analogo** preposto all'assolvimento della certificazione della identificazione e registrazione degli animali.



3. INQUADRAMENTO DEL PRODOTTO

Il prodotto “miele”, oggetto del presente disciplinare, è così inquadrato:

Denominazione del prodotto	Miele
Codice NC (nomenclatura combinata)	0409 00 00
Classe di prodotto	Animali vivi e prodotti del regno animale
Categoria di prodotto	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale ; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove.
Prodotto destinato al consumatore finale	SI

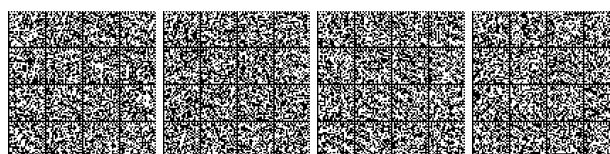
Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri (glucidi), soprattutto da fruttosio e glucosio, da acqua nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele, laddove i valori mediani sono i seguenti:

❖ Zuccheri oligosaccaridi	66-83 % (glucosio, fruttosio, saccarosio, altri)
❖ Tenore di acqua	13-20 %
❖ Gomme e destrine	1-5 %
❖ Proteine	1 %
❖ Sostanze minerali	0.05-0.3 %
❖ Enzimi, acidi organici	(tracce)

Il colore del miele può variare da una tinta quasi incolore (bianco luminoso), al colore ambra con riflessi rossi, al marrone scuro nonché al verde, dipendendo dal nettare raccolto dalle api, dai fiori (specie botaniche) ed anche dal periodo di raccolta.

Nell’ambito del presente disciplinare si assume quanto segue:

Miele: ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.179, recante *Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele*, per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche



proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Miele SQNZ: fatto salvo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, della dir. n. 2001/110/CE, ai fini del presente disciplinare per Miele-SQNZ si intende quello prodotto secondo le norme di buona produzione in alveari di tipo razionale (a favo mobile) a sviluppo verticale, **estratto per centrifugazione dai favi disopercolati non contenenti covata**, che ha un **tenore di acqua** idoneo a garantire una lunga conservazione naturale e a prevenire fenomeni di fermentazione, **che non ha subito trattamenti termici** atti a prolungarne il tempo di vita allo stato liquido e in particolare **non ha mai subito riscaldamenti a temperatura superiore a 40 °C**, che viene conservato in modo da mantenere inalterate le caratteristiche compositive e organolettiche proprie della sua origine naturale e delle particolari procedure di produzione seguite.

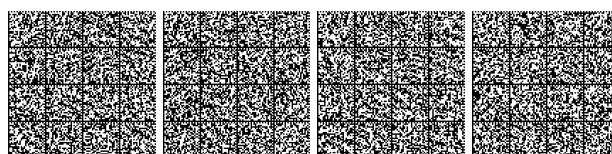
Miele SQNZ uniflorale: il miele SQN è uniflorale se proviene soprattutto da un'unica origine floreale o vegetale e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche, nel rispetto delle schede di caratterizzazione dei mieli uniflorali.

Miele SQNZ millefiori: il miele SQN *può essere definito anche* come “millefiori” se proviene da più origini floreali o vegetali e per il quale non sia definibile una precisa origine botanica (fiori/nettare o melata). Non potrà definirsi miele “millefiori” un prodotto proveniente dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale.

Miele SQNZ di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (*Hemiptera*), che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante.

Per il Miele SQNZ **non potranno** essere utilizzate le seguenti qualificazioni:

- a) “miele naturale”. Si segnala che l'allegato del Regolamento recante la Nomenclatura combinata (sia del 2013 che del 2019) riporta la voce **Miele naturale**, allo stesso modo del Regolamento UE 1308/2013: palesemente tale denominazione non risulta coerente con la vigente normativa in materia di definizione del prodotto miele e come tale non viene recepita nel presente disciplinare.
- b) “miele in favo”, miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele”, “miele scolato”, “miele centrifugato”, “miele torchiato”, “miele filtrato”, in quanto ottenuto **solo per centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata**.



4. SPECIFICITÀ DEL PRODOTTO

La specificità del prodotto “miele” ottenuto nel rispetto del presente disciplinare è rinvenibile nei requisiti di seguito esplicitati, i quali vanno oltre le norme di commercializzazione di cui al reg. 1308/2013 e s.m.i. e al regolamento (CE) n 589/2008.

Il rispetto di questi requisiti consente di classificare il Miele SQNZ di qualità significativamente superiore ai prodotti simili commercializzati nell’Unione europea.

Il presente disciplinare indica gli obblighi tassativi a tutela del prodotto che garantiscono le caratteristiche specifiche del prodotto.

4.1 Requisito delle proprietà nutrizionali

Tale requisito è soddisfatto, dall’obbligo di inserire in etichetta la tabella nutrizionale come specificato nel paragrafo 6.4.1.

I valori inseriti in etichetta possono essere quelli di analisi specifiche per singolo lotto oppure valori medi consultabili attraverso il link al portale CREA <http://www.alimentinutrizione.it/>.

Le predette **proprietà nutrizionali del miele** sono assicurate dal rispetto delle seguenti regole di allevamento e di alimentazione:

- a) La nutrizione artificiale delle api è esclusivamente zuccherina;
- b) Sono esclusi gli zuccheri derivanti dall’ idrolisi dell’amido contenuti negli sciroppi derivati da mais, grano, riso ecc. o sostituti del polline;
- c) La nutrizione artificiale delle api è ammessa solo in caso di necessità e può essere effettuata fino a 10 giorni prima della posa dei melari;
- d) Utilizzo di acqua pulita per l’alimentazione delle api;

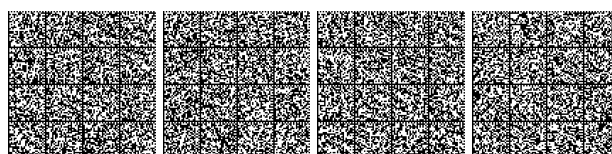
4.2. Requisiti qualitativi del prodotto

Le caratteristiche del prodotto “miele”, per poter utilizzare la dicitura “Qualità Certificata”, devono essere conformi ai seguenti parametri analitici e sensoriali:



Prospetto 1 – Caratteristiche fisico-chimiche del prodotto Miele Qualità Certificata SQNZ al momento del confezionamento, prescrizioni aggiuntive a quanto previsto dalle norme vigenti

PARAMETRO ANALITICO	Valori dei parametri del Miele Qualità Certificata	METODICA/SPECIFICA
Tenore di acqua	Max 17,0%	
Residui di singoli acaricidi riferiti a prodotti autorizzati per la lotta contro la Varroa destructor, differenti dai prodotti a base degli acidi organici presenti in natura quali l'acido ossalico, formico oppure a base di olii essenziali e sostanze aromatiche quali mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora. :	Max 0,020 mg/kg	
Somma dei residui totali degli acaricidi di cui sopra	Max 0,030 mg/kg	
Contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF):	Max 15 mg/kg	Valore valido per il produttore e il confezionatore, al momento dell'invasettamento
	Max 35 mg/kg	Valore valido per l'operatore della commercializzazione e/o distribuzione
Caratteristiche organolettiche:		
⇒ Miele SQNZ presenta caratteristiche organolettiche conformi alla sua origine naturale ed è privo di difetti oggettivi (presenza di impurità e schiuma, odore e sapore di fermentazione ed estranei).		
⇒ Si presenta nello stato fisico (liquido o cristallizzato) corrispondente alla sua composizione e al periodo stagionale e conseguente al rispetto del presente disciplinare sulle norme di produzione.		
⇒ I prodotti uniflorali presentano le caratteristiche		



organolettiche tipiche dell'origine.		
Caratteristiche melissopalinologiche Il Miele SQNZ presenta un sedimento conforme con le norme di produzione e coerente la sua origine botanica e geografica. In particolare, non contiene segni di fermentazione, fuliggine, elementi che indichino la contaminazione con covata o elementi estranei alla naturale composizione del miele.		
Caratteristiche dei mieli uniflorali Nel caso il prodotto venga presentato come uniflorale, il produttore è tenuto a verificarne la rispondenza ai criteri di identificazione della rispettiva tipologia, anche sulla base di opportune analisi, prima della messa in commercio.		

4.3. Requisito delle buone pratiche di conduzione

Il requisito delle buone pratiche di conduzione delle api è soddisfatto da requisiti specifici obbligatori, e da alcune raccomandazioni su

- idonee condizioni di allevamento;
- alimentazione conforme ai fabbisogni nutrizionali;
- difesa da patologie;
- materiali impiegati nell'allevamento.

4.4. Requisito della tracciabilità

Il requisito della tracciabilità e rintracciabilità del prodotto è assicurato dal rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento CE 178/2002 e del Decreto legislativo n. 190 del 5 aprile 2006.

In tal senso, il rispetto di tale requisito è verificato con l'adozione del piano di autocontrollo da parte del singolo operatore.

5. SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA PER IL MIELE

5.1. La dicitura del sistema di qualità

La dicitura del sistema di qualità nazionale zootecnica del miele è: **MIELE QUALITÀ CERTIFICATA**.

La dicitura "*Qualità Certificata*", riconosciuta nel Miele SQNZ, è riservata esclusivamente al prodotto che:



1. soddisfa i requisiti di composizione e risulta conforme ai parametri riportati nel **prospetto 1** del presente disciplinare. Detti parametri devono essere conformi all'atto del confezionamento e durante tutto il periodo indicato dal produttore sull'etichetta del prodotto;
2. proviene da aziende di produzione e trasformazione che assicurano la tracciabilità del prodotto e che soddisfino le regole generali indicate nel presente disciplinare;
3. viene commercializzato e distribuito da aziende che, garantendo la tracciabilità del prodotto, rispettano le indicazioni del presente disciplinare.

La dicitura "Miele Qualità Certificata" può essere declinata nelle diverse lingue dei Paesi destinatari del prodotto in aggiunta alle denominazioni obbligatorie ai sensi della vigente normativa unionale e nazionale.

5.2. Campo di applicazione

La specificità del miele assicurata con il presente disciplinare è perseguita mediante:

- a) il controllo delle singole fasi del processo produttivo;
- b) il controllo degli aspetti sanitari e dei fattori di produzione, ambientalmente sostenibili, utilizzati nell'allevamento delle api.

Il Disciplinare Miele SQNZ si applica a tutte le fasi caratterizzanti la produzione del miele, la sua lavorazione e la sua commercializzazione:

- a) allevamento delle api;
- b) lavorazione;
- c) confezionamento;
- d) conservazione;
- e) commercializzazione.

Il prodotto miele ottenuto nel rispetto del presente Disciplinare può essere:

1. monoflora;
2. millefiori;
3. di melata.

5.3. Adesione e requisiti degli operatori di filiera

L'adesione al Miele SQNZ ha natura prettamente volontaria.

Possono aderire al Miele SQNZ tutti gli operatori di filiera, singoli o associati, che rispettano gli obblighi indicati al successivo capitolo, i quali hanno i seguenti requisiti:

- a) hanno sede legale ed operativa in uno dei Paesi dell'Unione europea;



- b) si impegnano formalmente al rispetto del presente Disciplinare;
- c) dichiarano di accettare ed applicare il Piano di controllo, allegato al Decreto ministeriale di riconoscimento del sistema di qualità nazionale zootecnica del miele.

Gli **operatori singoli** che intendono aderire al Miele SQNZ devono:

- a) incaricare una Struttura di controllo autorizzata dal Ministero;
- b) fornire alla Struttura di controllo una dichiarazione in forma scritta di essere a conoscenza del disciplinare e di impegno a rispettare le norme, gli obblighi e le prescrizioni previsti dal disciplinare e dal presente decreto;
- c) gestire e tenere costantemente aggiornate le informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto;
- d) **predisporre/sottoscrivere un piano di autocontrollo** che deve essere approvato dalla Struttura di controllo incaricata;
- e) eseguire e documentare le attività di autocontrollo di cui al punto precedente;
- f) assicurare la corretta etichettatura del prodotto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni del disciplinare;
- g) conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di ventiquattro mesi, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme;
- h) consentire alle Strutture di controllo e alle Autorità competenti per la vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni, l'accesso alle sedi aziendali e alla documentazione;
- i) essere in grado di dimostrare la conformità nel tempo a tutti i requisiti previsti dal SQNZ.

Gli **operatori associati** che intendono aderire al Miele SQNZ, devono:

- a) predisporre un sistema di controllo interno, che deve essere approvato dalla Struttura di controllo incaricata, attuato attraverso periodiche verifiche documentali e/o ispettive e/o analitiche svolte presso le strutture degli operatori aderenti;
- b) assolvere agli obblighi del sistema di controllo interno, eseguire e documentare le attività di controllo interno di cui alla lettera a);
- c) gestire la banca dati degli operatori aderenti;
- d) gestire la banca dati del numero di alveari allevati e dei quantitativi di prodotto dotato di certificazione venduto in conformità al disciplinare;
- e) gestire la banca dati o la registrazione dei quantitativi di prodotto certificato in ingresso e di prodotto venduto;



- f) assicurare la rintracciabilità del prodotto in tutte le fasi del processo produttivo.

6. FASI DI PROCESSO E OBBLIGHI PER GLI OPERATORI

La filiera di produzione del miele è costituita dai seguenti operatori:

- a) imprese di produzione (apicoltori);
- b) imprese di lavorazione (confezionamento, conservazione, ...);
- c) operatori commerciali.

Le macro-fasi di processo e di gestione del prodotto miele lungo la filiera apistica sono individuate come segue:

- a) allevamento;
- b) lavorazione:
 - i. prelievo melari,
 - ii. eventuale deumidificazione,
 - iii. smielatura,
 - iv. decantazione,
 - v. confezionamento,
 - vi. conservazione;
- c) commercializzazione.

Gli operatori devono rispettare i seguenti obblighi e requisiti per ciascuna fase di processo e gestione del prodotto miele.

6.1. Fase di allevamento

Gli obblighi che gli operatori devono rispettare per la fase di allevamento sono:

- a) iscrizione in BDN sezione Anagrafe Apistica, in qualità di “produzione per commercializzazione/ apicoltore professionista”; per gli operatori, che non hanno sede legale in Italia, adesione ad un organismo analogo che ne certifichi la registrazione e l’identificazione degli allevamenti;
- b) censimento annuale in BDN degli alveari e aggiornamento dati in BDN (movimentazioni, apertura/chiusura apiari ...) o rispetto delle corrispondenti norme nazionali per gli apicoltori che non hanno sede legale in Italia;
- c) Esposizione in apiario del codice univoco di identificazione aziendale;
- d) adeguata formazione del personale.

Inoltre, tutti gli apicoltori che aderiscono al Miele SQNZ devono, ai sensi del reg. 852/2004



del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, notificare all'Autorità competente, al fine della registrazione, tutte le eventuali attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, e vendita da loro realizzate e possedere i seguenti registri:

- i. Registro dei trattamenti con obbligo di vidimazione da parte del Servizio Veterinario competente per territorio;
- ii. Registro degli alimenti somministrati alle api;
- iii. Registro delle analisi effettuate;

Per verificare la corretta conduzione degli alveari andrà valutata, ove presente, la traccia documentale dell'applicazione delle buone pratiche di allevamento apistico di seguito descritte. Queste coincidono con una serie di interventi e scelte di tipo operativo/gestionale volti ad una appropriata conduzione degli apiari che favorisce il rafforzamento della sanità degli alveari, una migliore prevenzione delle patologie apistiche e di conseguenza un generale miglioramento qualitativo delle produzioni.

6.1.1. Scelta delle api

Sono oggetto di certificazione le seguenti procedure e requisiti:

- 1) le api devono appartenere a razze e/o sottotipi genetici della specie di *Apis mellifera*;
- 2) ogni alveare deve essere costituito da una famiglia di api ed essere formato, alla raccolta del miele, almeno da 6 favi nel nido;
- 3) è consentita la rimonta interna (aziendale) in modo da conservare le caratteristiche delle colonie esistenti nel territorio.

6.1.2. Ubicazione dell'apiario

Sono oggetto di certificazione le seguenti procedure e requisiti:

- 1) gli apiari di produzione possono essere:
 - a. stanziali, se l'ubicazione è fissa per tutta la stagione produttiva;
 - b. nomadi, se l'ubicazione varia nel corso della stagione produttiva.
- 2) Gli apiari devono essere posizionati rispettando le distanze minime previste dalle norme nazionali in vigore nello Stato membro in cui sono ubicati.
- 3) L'apicoltura nomade deve essere svolta nel rispetto delle specifiche disposizioni regionali/nazionali in vigore nella Regione/Stato membro in cui gli apiari sono ubicati.



- 4) Gli apiari sono collocati in aree con adeguata disponibilità di fonti di nettare e polline e si trovano ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per il prodotto miele o nocive per la salute delle api. Qualora la sopravvivenza della colonia di api sia minacciata, è possibile trasferirla in zone che non rispettano queste disposizioni relative alla collocazione dell'apiario e/o procedere alla somministrazione di alimentazione di soccorso al punto 6.1.5.
- 5) durante il periodo autunnale ed invernale, gli alveari devono essere posizionati ad almeno 10 cm di altezza dal terreno in modo da essere protetti dall'umidità del suolo.

6.1.3. Caratteristiche delle arnie (materiali)

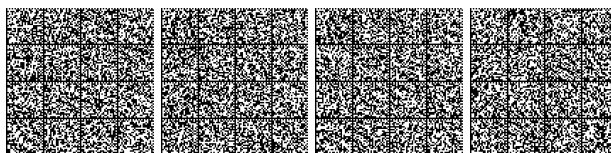
Sono oggetto di certificazione le seguenti procedure e requisiti:

- 1) è obbligatorio l'uso di arnie razionali a favi mobili e con fondo anti-varroa ispezionabile con rete;
- 2) le arnie, inclusi melari e telaini, devono essere in legno;
- 3) è vietato l'uso di vernici di qualunque origine e natura per il rivestimento delle parti interne dell'arnia;
- 4) il rivestimento dell'arnia può essere solo esterno e realizzato con vernici e coloranti atossici con basso contenuto di piombo e altri metalli pesanti;
- 5) i fogli utilizzati per la costruzione dei favi devono essere di cera d'api sottoposta a trattamento termico tale da garantire un significativo abbattimento della carica microbica.

6.1.4. Conduzione dell'alveare

Sono oggetto di certificazione le seguenti procedure e requisiti:

- 1) Il raccolto è effettuato esclusivamente da favi di melario privi di covata. Al momento della posa dei melari, i favi di melario non devono aver mai contenuto una covata.
- 2) Durante l'ispezione degli alveari, il fumo necessario viene prodotto con materiali vegetali di natura cellulosica che non trasferiscono al miele odori estranei o residui di combustione; in particolare il materiale utilizzato non deve contenere proteine, oli o grassi, resine o cere.
- 3) Al momento del prelievo dei melari le api ne sono allontanate con un metodo che preserva la qualità del prodotto (del tipo apiscampo o soffiatore); è vietato l'uso di sostanze repellenti, o l'uso eccessivo di fumo e comunque nel rispetto di quanto indicato al punto 5.



- 4) È obbligatorio l'uso di mezzi atti ad impedire la deposizione della regina nei favi da melario (dispositivi escludi-regina).
- 5) I melari devono essere conservati in locali asciutti e conformi alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, provvisti di dispositivi atti a catturare, impedire l'ingresso e la nidificazione di animali (reti, griglie, trappole, ecc.).
- 6) È obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle arnie riutilizzate, prima dell'introduzione della nuova colonia. Per tali operazioni sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta, oppure l'uso di soluzioni disinfettanti.
- 7) Quando necessario la cera del nido deve essere sostituita utilizzando esclusivamente cera d'api sottoposta a trattamento termico tale da garantire un significativo abbattimento della carica microbica.
- 8) Se la lavorazione e trasformazione della cera è effettuata da terzi, l'operatore che ha eseguito l'operazione o il rivenditore dei fogli cerei deve consegnare all'apicoltore una dichiarazione da cui si evince il trattamento termico (temperatura e durata) a cui la cera è stata sottoposta, tale da garantire un significativo abbattimento della contaminazione microbica.
- 9) Oltre alla tecnica tradizionale di sostituzione dei favi del nido con fogli di cera d'api sterilizzata, comprovata ai sensi del precedente punto, è consentito l'impiego del favo naturale da nido, facendolo costruire alle api.

6.1.5. Alimentazione

Sono oggetto di certificazione le seguenti procedure e requisiti:

- 1) La **nutrizione di soccorso è consentita** in caso di andamento stagionale particolarmente sfavorevole¹ e deve essere sospesa almeno 10 giorni prima della posa dei melari. È tassativamente vietata ogni tipo di alimentazione durante il flusso del raccolto in presenza dei melari.
- 2) Per la nutrizione possono essere adoperati esclusivamente favi di miele, miele e polline autoprodotti o sostanze zuccherine, è vietato l'uso di alimentazione proteica a eccezione della somministrazione di polline autoprodotta.

¹ Vedasi l'Art. 5 comma 10 del DM 229791 del 20 maggio 2022. Ai sensi dell'allegato II, Parte II, punto 1.9.6.2, lettera b) del Regolamento le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza della colonia di api sono quelle che, a titolo esemplificativo, possono causare le situazioni di seguito elencate:

- a) disponibilità alimentari non sufficienti, intese complessivamente sia come "scorte" sia come "fonti di bottinatura", nettare, polline e melata;
- b) rischio di diffusione di stati infettivi.



6.1.6. Difesa sanitaria

Sono oggetto di certificazione le seguenti procedure e requisiti:

- 1) Nella gestione sanitaria degli alveari è vietato l'utilizzo di antibiotici e sulfamidici.
- 2) Nei casi di infestazione da *Varroa destructor* sono utilizzabili solo farmaci veterinari, comunque autorizzati, a base di acidi organici presenti in natura quali l'acido ossalico, formico oppure a base di olii essenziali e sostanze aromatiche quali mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.
- 3) Nel caso in cui, per la gestione della infestazione, sia necessario utilizzare farmaci veterinari, comunque autorizzati, chimicamente differenti da quelli indicati al punto 2), le caratteristiche del miele proveniente dagli apiari trattati devono rispettare i limiti chimico-fisici indicati al prospetto di cui al punto 4.2.
- 4) Contro le tarme della cera (*Galleria mellonella* e *Achroia grisella*) è ammesso solo l'uso del *Bacillus thuringiensis*, dell'acido acetico e della catena del freddo.

6.1.7. Le buone pratiche di allevamento nella conduzione dell'alveare

Per assicurare condizioni di allevamento ottimali, evitando condizioni di eccessivo stress termici è obbligatorio che:

- 1) le postazioni degli alveari, sia stanziali che nomadi, devono avere acqua disponibile durante l'anno. Qualora non vi fossero fonti di approvvigionamento naturali, l'apicoltore deve garantire agli alveari, attraverso abbeveratoi, recipienti, ecc, un'adeguata disponibilità di acqua;
- 2) durante i mesi estivi, in caso di temperature superiori a 40 gradi, gli alveari siano adeguatamente protetti dall'esposizione solare, attraverso coibentazione o tinteggiatura delle tettoie, teli ombreggianti o loro posizionamento all'ombra;
- 3) tutti gli spostamenti devono essere effettuati esclusivamente con arnie che garantiscono un'adeguata ventilazione alle api, attraverso portichetti e/o fondi e/o telai con rete di areazione;
- 4) gli spostamenti degli alveari vanno fatti di mattina presto o di sera tardi, garantendo il totale rientro delle bottinatrici, e con automezzi che ne garantiscono una ideale areazione.

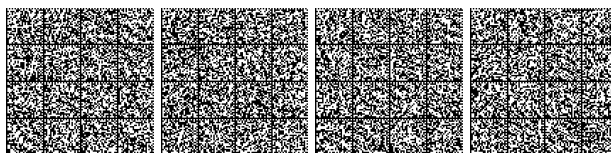
6.2. Fase di lavorazione: rimozione melari – locali – estrazione del prodotto

Tutte le operazioni di lavorazione, dal prelievo dei melari fino all'invasettamento del miele, devono essere svolte in locali asciutti e conformi alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, secondo le prescrizioni del piano di autocontrollo.



I locali utilizzati per la lavorazione del miele devono essere opportunamente attrezzati per il controllo dei parametri come di seguito esplicitati (termometri, igrometri,)

- 1) I melari possono essere rimossi quando il miele può ritenersi maturo sulla base di **uno dei seguenti parametri**:
 - a. Tenore di acqua < 18%;
 - a. opercolatura su entrambi i lati del favo > 50%.
- 2) Nei locali destinati alla **smielatura** e lavorazione del miele devono essere rispettati i seguenti parametri ambientali:
 - a. l'umidità relativa dell'aria è inferiore a 60 %;
 - b. la temperatura non deve mai essere superiore a 40 °C.
- 3) I melari subito dopo il prelievo vanno trasportati in modo da evitare la contaminazione (con polvere, sporcizia, contatto con insetti o altri animali, sostanze estranee) e l'assorbimento di umidità dall'aria da parte del miele.
- 4) Nel caso il miele ancora contenuto nei melari presenti un contenuto d'acqua compreso tra 17 e 20 % è consentito un trattamento dei favi o del miele estratto con corrente di aria calda e secca e/o con deumidificatore per portare il parametro del tenore di acqua inferiore a $\leq 17\%$.
- 5) Se il sistema adottato per la riduzione della percentuale di acqua nel prodotto comporta un riscaldamento dell'aria oltre i 25°C, la temperatura di trattamento non supera comunque i 35°C e la durata del riscaldamento non si protrae oltre le 72 ore.
- 6) L'estrazione dai favi è condotta esclusivamente con **smielatori centrifughi**.
- 7) Il miele degli opercoli può essere recuperato manualmente o con metodi meccanici, attraverso sgocciolatura, o centrifugazione o torchiatura. **Non è ammesso l'uso di altri sistemi quali spremi-opercolo a coclea o fusore.**
- 8) Il miele viene adeguatamente purificato mediante decantazione e/o con filtro a sacco di porosità compresa tra 100 e 500 micron.
- 9) Il miele purificato è posto in recipienti inox idonei al contatto con alimenti provvisti di coperchio a tenuta per la successiva commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio.
- 10) **È vietata la pastorizzazione e la sterilizzazione del miele.**
- 11) Il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente indispensabile e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40 °C.



6.3. Conservazione e stoccaggio

L'elevato contenuto di zuccheri naturali presenti nel miele previene la moltiplicazione batterica e il processo di deterioramento.

Per queste qualità di antibatterico naturale, il miele è un alimento che mantiene naturalmente una lunga conservazione a condizione che siano rispettati alcuni accorgimenti ponendo cura alle possibili alterazioni.

Le alterazioni possibili sono dovute a umidità, luce e temperatura.

Per garantirne una ottimale conservazione nel medio e lungo periodo è obbligatorio rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante le fasi di lavorazione in laboratorio, al fine di evitare assorbimento di umidità e odori estranei nell'ambiente, è necessario tenerlo in un luogo fresco e asciutto perché l'umidità favorisce la fermentazione.
- 2) Il miele destinato alla vendita all'ingrosso deve essere posto in contenitori a chiusura ermetica e di materiale idoneo per gli alimenti (vetro, acciaio inox, plastica per alimenti, ecc.).
- 3) Per la vendita al dettaglio sono ammessi solo contenitori in vetro. Per le confezioni di grammatura inferiore ai 400 gr, sono ammessi tutti i materiali idonei per gli alimenti.
- 4) Lo stoccaggio del prodotto finito, compresa la fase di vendita a scaffale, deve essere effettuato in locali asciutti, al riparo dalla luce solare diretta e a temperature non superiori a 25 °C.
- 5) Tra l'estrazione e l'invasettamento per la vendita al dettaglio sono consentite esclusivamente quelle operazioni tecnologiche che non alterano le caratteristiche compositive del miele e che non rallentano il naturale evolversi dei processi di cristallizzazione.
- 6) Le operazioni che vengono effettuate a temperature superiori a 25°C (estrazione, decantazione, filtrazione, trasferimento, miscelazione, cristallizzazione guidata, invasettamento) **sono limitate allo stretto necessario** in modo da ridurre al minimo le trasformazioni del prodotto.
- 7) Durante le operazioni tecnologiche atte alla preparazione per il mercato, la massa del miele non permane a temperature comprese tra 32 e 38 °C per più di 7 giorni e a temperature comprese tra 38 - 40°C per più di 72 ore. La temperatura media della massa del miele non deve mai superare 40°C.



6.4. Fase di commercializzazione

Il miele certificato SQNZ è presentato al consumatore finale in confezioni in vetro con **coperchio a tenuta e sigillo di garanzia**.

Per le sole confezioni inferiori ai 400 gr sono consentite **altre forme di confezionamento** che diano lo stesso tipo di garanzia in termini di mantenimento delle caratteristiche compositive ed organolettiche del prodotto.

6.4.1. Informazioni integrative di etichettatura

In aggiunta alle indicazioni previste dalla vigente legislazione, in etichetta devono comparire obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- a) da conservarsi preferibilmente a temperatura inferiore a 20°C, in ambiente asciutto e al riparo dalla luce;
- b) logo del SQNZ;
- c) tabella nutrizionale ai sensi del Reg UE 1169/2011;
- d) indicazione obbligatoria del lotto che non può essere sostituita dal Termine minimo di conservazione (TMC);
- e) TMC da indicarsi con i termini *“da consumarsi preferibilmente entro il”*.

Le indicazioni da riportare in etichetta e alle modalità di presentazione del prodotto nei pubblici esercizi devono essere coerenti con la vigente normativa nazionale e unionale; in particolare:

- Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.179 - Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.
- Direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele,
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 del parlamento europeo e del consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e Regolamento (UE) n. 432/2012 della commissione del 16 maggio 2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari.
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (articolo 13).



Prospetto 2- Informazioni integrative di etichettatura

Cosa fare	Frequenza	Documentabilità	Responsabile	Gestione N. C.	Certificazione.
Riportare le indicazioni per la conservazione (Da conservare preferibilmente a temperatura inferiore a 20°C e in ambiente asciutto e al riparo dalla luce.)	Per ogni lotto	Etichetta	Confezionatore	Come da Piano di Controllo	
Riportare il logo del SQNZ	Per ogni lotto	Etichetta	Confezionatore	Come da Piano di Controllo	
Inserire la tabella nutrizionale ai sensi del Reg UE 1169/2011	Per ogni lotto	Etichetta	Confezionatore	Come da Piano di Controllo	
Indicazione obbligatoria del lotto che non può essere sostituito dal termine minimo di conservazione (TMC)	Per ogni lotto	Etichetta	Confezionatore	Come da Piano di Controllo	



7. REGOLE GENERALI

7.1. Prerequisiti

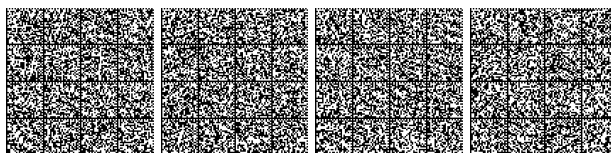
Gli operatori, che intendono partecipare alla filiera di produzione del “Miele Qualità Certificata – SQNZ, devono produrre una formale **dichiarazione di impegno** a rispettare il presente disciplinare; in particolare a:

- a) garantire l’origine del prodotto;
- b) utilizzare materia prima proveniente da alveari gestiti con tecniche di conduzione secondo le indicazioni del presente disciplinare;
- c) adottare tecniche di gestione del prodotto volte a garantire i requisiti di conformità del prodotto nei modi indicati nel disciplinare;
- d) accettare, nel proprio ambito di competenza, i controlli dell’Organizzazione di appartenenza e le verifiche ispettive della Struttura di controllo;
- e) rispettare le prescrizioni del decreto di riconoscimento del Sistema di qualità nazionale zootecnia per il miele.

7.2. Registrazioni - Tracciabilità

Sono oggetto di verifica documentale le seguenti attività:

- 1) L’apicoltore è tenuto alla conservazione dei documenti di acquisto dei prodotti e servizi acquistati, in particolare:
 - a) la tracciabilità dei prodotti e servizi acquistati ed utilizzati nell’attività di produzione, mediante la conservazione ordinata dei documenti di acquisto (ricevute, fatture, ecc.) e la corretta compilazione del **registro farmaci e del registro mangimi somministrati**.
 - b) fogli cerei (con indicazione dei trattamenti termici eseguiti per la sterilizzazione);
 - c) detergenti e disinfettanti.
- 2) L’apicoltore **deve registrare** in BDN – o sistema analogo per altri Paesi diversi dall’Italia - tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente riguardanti l’attività di produzione, e in aggiunta deve tenere traccia in specifici registri:
 - a) data di posa e asportazione dei melari e relativo numero (per postazione);
 - b) trattamenti di sterilizzazione della cera (date di esecuzione);
 - c) interventi di disinfezione delle arnie (date di esecuzione, prodotti utilizzati);
 - d) interventi di nutrizione artificiale (date di esecuzione, prodotti utilizzati, quantità di prodotto);
- 3) L’operatore deve registrare le seguenti informazioni riguardanti l’attività di lavorazione, confezionamento e conservazione del prodotto:
 - a) data di smielatura, quantità e tipo di miele ottenuto (per partita omogenea);



- b) data di confezionamento, quantità di miele confezionato, numero e tipo di confezioni utilizzate;
- c) pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali;
- d) formazione del personale.

Tutta la documentazione (ricevute, fatture, certificati di analisi, ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono essere conservate per il periodo minimo di 5 anni, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge.

Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea.

7.3. Gestione dei quantitativi prodotti

Sono oggetto di certificazione le seguenti procedure e requisiti:

Prospetto 3 – Gestione dei quantitativi prodotti

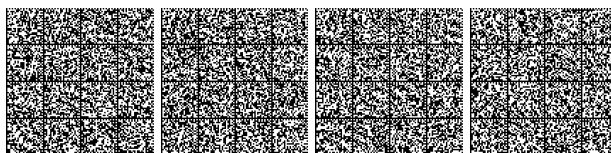
Cosa fare	Frequenza	Documentabilità	Responsabile	Gestione N.C.	Certificazione
Quantità di prodotto coerente con la capacità produttiva	Annuale		Produttore/responsabile legale	Come da Piano di Controllo	§
Quantità di miele coerente con gli apiari	Annuale		Trasformatore/ Legale rappresentante	Come da Piano di Controllo	§
Miele ottenuto e miele certificato	Annuale		Trasformatore/Legale rappresentante	Come da Piano di Controllo	§

7.4. Confezionamento

Sono oggetto di certificazione le seguenti procedure e requisiti:

Prospetto 4 - Confezionamento

Cosa fare	Frequenza	Documentabilità	Responsabile	Gestione N. C.	Certificazione
Imballaggi primari che proteggono dalla luce ed impermeabili all'ossigeno.	Per ogni confezione e di miele	Ispezione visiva e documentale	Confezionatore	Come da Piano di Controllo	§



7.5. Stoccaggio del miele confezionato

Sono oggetto di certificazione le seguenti procedure e requisiti:

Prospetto 5- Stoccaggio del miele invasettato, movimentato e messa in vendita

Cosa fare	Frequenza	Documentabilità	Responsabile	Gestione N. C.	Certificazione
Imballaggio secondario che riporta la dicitura TEME LA LUCE E IL CALORE	Per ogni imballaggio secondario	Visiva	Confezionatore	Come da Piano di Controllo	§

7.6. Distribuzione

Si raccomanda di:

- controllare che la vita residua del prodotto alla consegna, non sia inferiore ai 2/3 del termine minimo di conservazione indicato in etichetta;
- rispettare il principio per cui consegne successive devono avere scadenze successive;
- tenere il prodotto lontano da fonti di luce diretta;
- ripetere chiaramente anche sull'imballaggio secondario: **TENERE LONTANO DA LUCE E FONTI DI CALORE.**

7.7. Trasporto

Si raccomanda di:

- utilizzare mezzi in adeguate condizioni igieniche;
- evitare che il prodotto soste in luoghi assolati per un periodo superiore alle 12 ore;
- effettuare soste intermedie sotto ripari ombreggiati nei mesi più caldi.

7.8. Esposizione al punto vendita

Si raccomanda di:

- evitare l'esposizione diretta del prodotto alla luce;
- mantenere la temperatura del locale di vendita inferiore a 25 °C.



8. ATTIVITA' DI CONTROLLO

8.1. Autocontrollo

- 1) L'apicoltore deve predisporre ed applicare un piano di autocontrollo sui requisiti previsti dal presente disciplinare.
- 2) L'organismo di controllo verifica l'esistenza, l'adeguatezza e l'applicazione del piano di autocontrollo.
- 3) Le strutture di controllo abilitate alla Certificazione del prodotto Miele SQNZ sono quelle previste dal Decreto Ministeriale di riconoscimento del sistema di qualità. ... (DM 16 DICEMBRE 2022). Fra le strutture di controllo ed il soggetto richiedente l'adesione al Miele SQNZ viene stipulato un accordo di Certificazione.
- 4) La struttura di controllo deve:
 - ⇒ stipulare un accordo contrattuale con il soggetto richiedente l'uso della dicitura prevista dal Miele SQNZ per le attività di Certificazione;
 - ⇒ effettuare l'attività di *Certificazione/sorveglianza annuale* in modo conforme con il presente disciplinare ed ai regolamenti per la Certificazione ad esso collegati nonché con il Piano di controllo previsto dal Decreto Ministeriale di riconoscimento del Miele SQNZ.
- 5) Sono oggetto di controllo tutti i punti del presente disciplinare nonché tutti gli obblighi discendenti dalla normativa cogente in materia di allevamento apistico, trattamenti veterinari, igiene e sicurezza degli alimenti, etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.



MINISTERO DELLA DIFESA

Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 167 «Strada statale n. 24 del Monginevro - Chaberton per Fenils - Clot des Morts», nel territorio comunale di Cesana Torinese.

Con decreto direttoriale n. 13 datato 6 marzo 2026 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 167 «Strada statale n. 24 del Monginevro - Chaberton per Fenils - Clot des Morts» ID 00358, avente una lunghezza complessiva di circa m 11.632, comprendente n. 41 particelle catastali (reliquati stradali) ricadenti al catasto terreni - sez. D - fogli 3, 4 e 6 intestati al demanio pubblico dello Stato - Ramo Guerra, nel territorio comunale di Cesana Torinese (TO).

26A01924

Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 16 «Entracque - Trinità», nel territorio comunale di Entracque.

Con decreto direttoriale n. 11 datato 6 marzo 2026 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della Strada militare n. 16 «Entracque - Trinità», avente una lunghezza complessiva di circa m 4.700, nel territorio comunale di Entracque (CN).

26A01925

Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 32 «Gaiola provinciale per Vignolo», nel territorio dei Comuni di Gaiola, Roccasparvera e Vignolo.

Con decreto direttoriale n. 8 datato 6 marzo 2026 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 32 «Gaiola provinciale per Vignolo» ID E438354, corrispondente ai fogli catastali n. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 12 nel territorio dei Comuni di Gaiola, Roccasparvera e Vignolo (CN), avente una lunghezza complessiva di circa m 6.980.

26A01926

Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 26 «Pratolungo - Bivio Sant'Anna», nel territorio comunale di Vinadio.

Con decreto direttoriale n. 9 datato 6 marzo 2026 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada militare n. 26 (ex 393 IGM) «Pratolungo - Bivio Sant'Anna» ID E_389327, avente una

lunghezza complessiva di circa m 13.100, e relativi reliquati stradali, catastalmente identificati al foglio n. 28, particelle 350 e 352, nel territorio comunale di Vinadio (CN).

26A01927

Radiazione dal novero delle strade militari della strada militare «Vinadio - Colle Neiraissa - Varirosa», nel territorio comunale di Vinadio.

Con decreto direttoriale n. 10 datato 6 marzo 2026 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada militare «Vinadio - Colle Neiraissa - Varirosa» ID E422721, avente una lunghezza complessiva di circa m 16.000, e relativo reliquato stradale, identificato al catasto terreni al foglio n. 23, particella 190, nel territorio comunale di Vinadio (CN).

26A01928

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Integrazioni dell'allegato A all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026

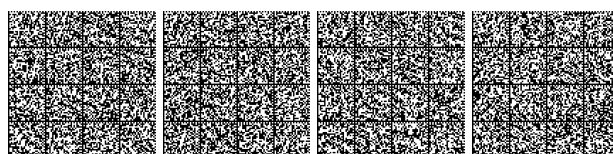
Con ordinanza n. 8 del 27 marzo 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 3 aprile 2026 al numero 995, avente ad oggetto «Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 - (Secondo stralcio) integrazioni all'allegato A all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026», l'allegato 1 all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026 è integrato dall'allegato 1 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-sismi-ancona-umbertide/>

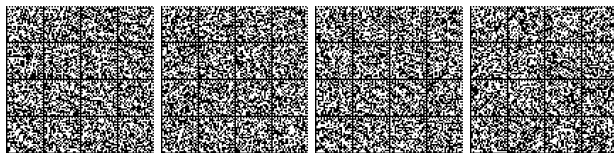
26A01948

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-093) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

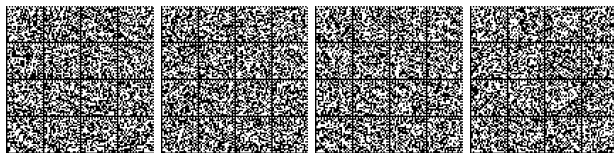
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

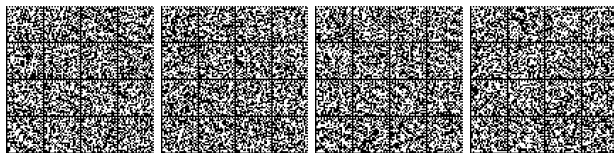
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

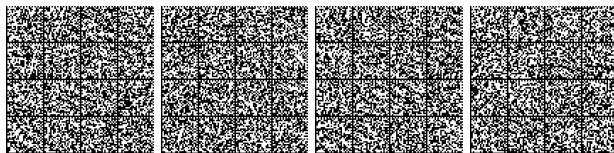
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 1,00

